Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1903 — **Roma — Sabato 30 Maggio** — **Numero 126**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

Sua Maestà *si compiacque nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:*

Di Suo Motu-Proprio:

Con decreti del 1° marzo 1903:

A commendatore:

Da Mosto conte Antonio, cavaliere e cancelliere del Sovrano militare Ordine di Malta.

A cavaliere:

Montanari cav. Giuseppe, tipografo-litografo in Faenza.

Con decreto del 5 marzo 1903:

A commendatore:

Sommi-Picenardi marchese Guido, Gran Priore del Sovrano militare Ordine di Malta.

Sulla proposta del Ministro della Marina:

Con decreto del 26 febbraio 1903:

A cavaliere:

Alviggi Raffaele, medico capo di 2ª classe nel corpo sanitario militare marittimo, collocato in posizione di servizio ausiliario.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

Sua Maestà *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Di Suo Motu-proprio:

Con decreto del 1° marzo 1903:

Ad uffiziale:

Raspolini cav. dott. Luigi, fondatore e direttore del dispensario gratuito « Regina Elena » in Spezia.

Sulla proposta del Ministro dell' Interno:

Con decreti del 22 febbraio 1903:

A cavaliere:

Lorini dott. Adolfo, medico chirurgo in Milano.
Beria ing. Luigi, direttore della Società consumatori gas-luce in Torino.
Ballaira dott. Gaspare, medico condotto in Sommariva Bosco.
Martino Giovanni Battista, sindaco di Sanfrè.
Pirelli Francesco, delegato di P. S., collocato a riposo.
Sacchini dott. Arcangelo, id. id.
Schifini Carlo Francesco, id. id.
Zucchelli Torquato, id. id.

Con decreto del 26 febbraio 1903:

Ad uffiziale:

Amato Giacomo, commissario di pubblica sicurezza, collocato a riposo.
Aumiller dott. Alessandro, consigliere delegato di Prefettura, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro della Marina:

Con decreto del 15 febbraio 1903:

A commendatore:

Susanna Carlo, capitano di vascello nello stato maggiore generale della R. marina, collocato in posizione di servizio ausiliario.

Con decreto del 12 febbraio 1903:

A cavaliere:

Peluso Francesco, tenente nel Corpo RR. Equipaggi, collocato a riposo, a sua domanda.
Baldoni Marcello, id. id. id.

Sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione:

Con decreto del 1° febbraio 1903:

A cavaliere:

Leoni prof. Saverio, direttore di R. Scuola tecnica testè, collocato a riposo.

Con decreti dei 19 e 22 febbraio 1903:

A commendatore:

Zacconi cav. Ermete, artista drammatico.

Ad uffiziale:

Mundula cav. prof. Francesco, titolare di matematica e direttore della R. Scuola normale a Sassari testè collocato a riposo.

Con decreti del 12 febbraio 1903:

Ad uffiziale:

Dardanelli prof. cav. Michele, direttore di R. Scuola tecnica testè collocato a riposo.

A cavaliere:

Tedeschi Luigi, maestro di musica in Venezia.
Martelli Alfredo.
Maltese Vincenzo, maestro di musica.
Cavallaro Salvatore, direttore didattico.
Pratesi Giuseppe, maestro di musica in Livorno.
Coviello prof. Nicola, della R. Università di Catania.
Cantani dott. Arnaldo, libero docente nella R. Università di Napoli.
Armando Vincenzo, assistente alla segreteria dell'Accademia delle scienze in Torino.
Petraroli prof. Nicola, del R. Istituto tecnico di Bari.
Bianchi ing. Arnaldo.
Saladino prof. Michele, del R. Conservatorio di musica in Milano.
Gasso Francesco, R. ispettore scolastico in Bari.
Lodi-Fè Luigi.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreto del 29 gennaio 1903:

A cavaliere:

Pagano Francesco Paolo, agente di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale delle Imposte Dirette collocato a riposo.

Con decreto del 12 febbraio 1903:

A commendatore.

Valeri cav. Alberto, intendente di finanza collocato a riposo in seguito a sua domanda.
Mustorgi Demetrio, id. id.

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreto del 22 gennaio 1903:

A cavaliere:

Fainardi Pietro, cancelliere del tribunale civile e penale di Reggio Emilia, collocato a riposo.
Sciorelli Giovanni Battista id. id. di Castiglione delle Stiviere, id. id.

Con decreto del 12 febbraio 1903:

A commendatore:

Gubitosi cav. Francesco, presidente di sezione di Corte d'appello, collocato a riposo, a sua domanda.

Sulla proposta del Ministro del Tesoro:

Con decreto del 19 febbraio 1903:

A cavaliere:

Prestipino Pasquale, segretario di ragioneria di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo, a sua domanda.

Con decreto del 29 gennaio 1903:

A cavaliere:

Manfredi Manfredo, ufficiale d'ordine nel Ministero del tesoro.
Bounous Ernesto, id. id.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 197 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Del concordato preventivo

Art. 1.

Fino a che il fallimento non sia dichiarato, ogni commerciante può chiedere, con ricorso al tribunale nella cui giurisdizione ha il principale stabilimento commerciale, la convocazione dei propri creditori per proporre un concordato preventivo.

Le società commerciali legalmente costituite possono, con ricorso al tribunale nella cui giurisdizione la società ha la propria sede, proporre un concordato preventivo a mezzo di coloro che hanno la firma sociale.

I patti e le condizioni del concordato devono però prima dell'adunanza dei creditori essere approvati nel modo stabilito dallo statuto sociale o dalla legge per lo scioglimento anticipato della società debitrice.

Art. 2.

Il ricorrente deve presentare insieme con la domanda: i suoi libri di commercio obbligatori, dei quali almeno il giornale e l'inventario tenuti regolarmente da un triennio almeno o dal principio dell'esercizio, se questo non dura da tre anni; uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; l'elenco nominativo di tutti i suoi creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e domicili; e, se si tratta di società, i documenti che comprovano la sua legale costituzione.

Il ricorrente esporrà le ragioni che determinarono la sua domanda e indicherà i patti e le condizioni che intende proporre ai suoi creditori, o i motivi pei quali non può indicarli immediatamente.

Art. 3.

Il tribunale, sentito il pubblico ministero, dichiara, con decreto deliberato in camera di consiglio e non soggetto a reclamo, inammissibile il ricorso:

1° se il ricorrente non a presentato i libri e documenti indicati nel precedente articolo;

2° se il ricorrente è stato condannato per uno dei reati previsti nell'articolo 816 secondo alinea del codice di commercio, o non ha soddisfatto gli obblighi assunti in un precedente concordato preventivo, oppure sè, altra volta dichiarato fallito, non ha pagato interamente in capitale interessi e spese tutti i crediti ammessi al fallimento, o non ha completamente adempito gli obblighi assunti nel concordato;

3° se non offre serie garanzie, reali o personali, di poter pagare almeno il 40 per cento del capitale dei crediti non privilegiati o non garantiti da ipoteca o da pegno;

4° se si verifica uno dei fatti contemplati dall'articolo 855 secondo alinea del codice di commercio.

In tali casi, ove risulti che il ricorrente ha cessato di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali, il tribunale ne dichiara d'ufficio il fallimento.

Art. 4.

Se il tribunale riconosce regolare e ammissibile il ricorso, ordina, con decreto non soggetto a reclamo, la convocazione dei creditori innanzi ad un giudice delegato per discutere e deliberare sulla proposta di concordato preventivo;

prefigge il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento, nonchè il termine entro cui questo dovrà essere pubblicato e comunicato ai creditori;

nomina un commissario che non sia uno dei creditori, con l'incarico di invigilare nel frattempo l'amministrazione dell'azienda, di accettarne le attività e passività, di indagare sulla condotta del debitore e di riferirne all'adunanza dei creditori;

assegna al ricorrente un termine non maggiore di cinque giorni per completare l'elenco nominativo dei creditori, qualora per la natura dei debiti o per la qualità ed estensione del commercio sia stata giustificata nel ricorso l'impossibilità di presentarlo completo.

A cura e con la sottoscrizione del giudice delegato e del cancelliere si fa annotazione del decreto immediatamente sotto l'ultima scrittura dei libri presentati, i quali sono quindi restituiti al ricorrente.

Art. 5.

Il decreto, a cura del cancelliere e previo deposito della somma dal giudice presunta necessaria per l'intero giudizio, é pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e per estratto nel foglio degli annunzi legali ed è trascritto al locale ufficio delle ipoteche; tutto questo nel termine fissato dal decreto stesso.

Se l'elenco nominativo dei creditori non è completo o sia opportuna una maggiore pubblicità, il tribunale designa altri giornali, anche esteri, nei quali debba farsi l'inserzione.

Il cancelliere comunica a ciascun creditore con lettera raccomandata o telegramma, a seconda delle distanze, un avviso contenente i nomi del debitore e del commissario giudiziale; la data del decreto che convoca i creditori; il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, con la sommaria indicazione delle proposte principali del debitore.

Le prove delle pubblicazioni e dell comunicazioni debbono essere unite agli atti.

Art. 6.

Se si tratta di società che ha emesso obbligazioni, il decreto o un provvedimento posteriore prefigge i modi di pubblicità dell'avviso di convocazione e contiene le altre indicazioni prescritte nell'articolo 28.

L'avviso deve in ogni caso essere affisso alla porta esterna del tribunale e nei locali delle Borse del regno ed inserito per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* e nei giornali degli annunzi giudiziari dei luoghi dove la società ha sede, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 7.

Dalla data della presentazione del ricorso e fino a che la sentenza di omologazione del concordato sia definitivamente esecutiva, nessun creditore per causa o titolo anteriore al decreto può, sotto pena di nullità, intraprendere o proseguire atti di esecuzione forzata, acquistare qualsiasi diritto di prelazione sopra i beni mobili del debitore, nè iscrivere ipoteche.

Le prescrizioni, perenzioni e decadenze, che sarebbero interrotte dagli atti predetti, rimangono sospese.

I debiti pecuniari che non hanno diritti di prelazione si considerano scaduti ed è sospeso soltanto rispetto agli altri creditori il corso degl'interessi sui medesimi.

I crediti per tributi diretti o indiretti, ancora privilegiati, non sono sottoposti agli effetti contemplati nel presente articolo.

Art. 8.

Durante la procedura di concordato preventivo, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e prosegue tutte le operazioni ordinarie della sua industria e del suo commercio con la vigilanza del commissario giudiziale e sotto la direzione del giudice delegato.

Il giudice delegato e il commissario giudiziale possono sempre prendere visione dei libri di commercio.

Art. 9.

Sono inefficaci rispetto ai creditori le donazioni e gli atti a titolo gratuito e di fideiussione compiti dal debitore nel corso della procedura di concordato preventivo.

Sono parimenti inefficaci rispetto ai creditori gli atti coi quali il debitore contrae mutui, anche sotto forma cambiaria, transige, compromette, aliena od ipoteca beni immobili, costituisce pegni senza autorizzazione del giudice delegato, che sarà data nei soli casi di necessità od utilità evidente.

Art. 10.

Se il debitore contravviene alle disposizioni dei due articoli precedenti, ovvero risulta che ha occultato o dissimulato parte dell'attivo che dolosamente ha omesso uno o più creditori, od esposto passività insussistenti, o che ha commesso qualsiasi frode, il giudice delegato

no riferisce in camera di Consiglio al tribunale, il quale, accertati i fatti, deve dichiarare il fallimento.

Art. 11.

Il commissario giudiziale, con la scorta dei libri e delle carte del debitore e delle notizie che può raccogliere, verifica l'elenco dei creditori e dei debitori presentato dal medesimo, introducendovi le necessarie aggiunte e modificazioni ed indicando la somma dei rispettivi crediti e debiti.

In caso di bisogno chiederà agli interessati i necessari schiarimenti.

Redigerà quindi un rapporto particolareggiato sulla situazione economica e sulla condotta del debitore, e lo depositerà in cancelleria almeno tre giorni prima della adunanza stabilita per il concordato.

Art. 12.

L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato.

Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale con procura che può essere scritta senza formalità sulla lettera o sul telegramma di convocazione.

Il debitore, o chi ne ha la legale rappresentanza, deve comparire personalmente. Soltanto in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, potrà farsi rappresentare da un mandatario speciale.

Dopo la lettura del rapporto del commissario giudiziale, il debitore presenta le sue proposte concrete e definitive.

Se nel giorno stabilito non sia possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione s'intende rimessa nel prossimo giorno non festivo senza bisogno di alcun avviso ai comparsi e agli assenti, e così di seguito fino al termine delle operazioni.

Art. 13.

Ogni creditore può addurre le ragioni per le quali reputa contestabile qualche credito; o il debitore non meritevole del beneficio; o le proposte di lui non accettabili.

Il debitore ha facoltà di rispondere, e deve fornire tutti gli schiarimenti che dal giudice gli sono richiesti anche ad istanza dei creditori.

Di tutto si fa sommaria menzione nel processo verbale, con l'indicazione dei documenti presentati che saranno uniti al medesimo.

Art. 14.

Il concordato preventivo deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori votanti, la quale rappresenti tre quarti della totalità dei crediti non privilegiati o non garantiti da ipoteca o pegno.

I creditori che hanno ipoteca, privilegio o pegno sui beni del debitore possono però concorrere a formare questa maggioranza qualora rinuncino all'ipoteca, privilegio o pegno.

La rinuncia può riferirsi anche ad una parte del credito e degli accessori purchè sia determinata la somma tra capitale ed accessori per la quale ha luogo e non sia questa inferiore alla terza parte dell' intero credito.

Il voto dato senza alcuna dichiarazione di limitata rinuncia e l'adesione al concordato, di cui è parola nel successivo articolo 16, importano di diritto la rinuncia all' ipoteca, privilegio o pegno per l' intero credito.

Il tribunale, nel giudizio di omologazione, terrà calcolo dell' eventuale aumento dell' attività patrimoniale del debitore derivata da tali voti o adesioni.

Gli effetti della rinuncia totale o parziale al privilegio, ipoteca o pegno cessano di diritto qualora il concordato preventivo non abbia luogo o venga posteriormente annullato.

Art. 15.

Per formare le maggioranze indicate nel precedente articolo, non si computano i crediti del coniuge del debitore, dei suoi parenti ed affini sino al quarto grado inclusivo.

Sono parimenti esclusi dal voto coloro che sono divenuti cessionari o aggiudicatari dei detti crediti nell'anno dalla domanda di concordato.

I trasferimenti di crediti, posteriori al decreto che convoca i creditori, non attribuiscono il diritto di votare il concordato.

Art. 16.

Il giudice delegato fa inserire le adesioni nel processo verbale che è sottoscritto dagli aderenti.

Nella maggioranza di somma sono valutate le adesioni spedite per telegramma, del quale sia accertato il mittente, o per lettera al giudice delegato o al cancelliere anche nei venti giorni successivi alla chiusura del processo verbale dell'adunanza.

Tali adesioni sono annotate dal cancelliere in calce al verbale, a misura che giungono, ed alligate al medesimo.

Art. 17.

Con provvedimento inserito nel processo verbale prima della sua sottoscrizione il giudice delegato rimette le parti a udienza fissa avanti il tribunale per la omologazione del concordato nel termine non maggiore di trenta giorni.

Art. 18.

Tre giorni prima dell'udienza stabilita per la omologazione, il commissario giudiziale deposita in cancelleria il suo parere motivato sul merito del concordato.

Nell'udienza suindicata il giudice delegato fa la relazione della causa. Il debitore e i creditori hanno diritto d'intervenire nel giudizio.

Il tribunale potrà invitare in camera di consiglio per gli opportuni schiarimenti il commissario giudiziale, previo avviso al debitore e ai creditori intervenuti.

Art. 19.

Il tribunale, nella sentenza di omologazione, apprezzerà in via provvisoria e presuntiva la sussistenza e l'ammontare dei crediti contestati al solo effetto di stabilire se concorrono le maggioranze richieste, senza pregiudizio delle pronunzie definitive.

Art. 20.

Il tribunale ove riconosca che il debitore è meritevole del benefizio del concordato; che le opposizioni di cui all'articolo precedente lasciano sussistere le maggioranze richieste; che le proposte di concordato, non minore del 40 per cento, sono legittime e presentano sicurezza di esecuzione, omologa il concordato.

Nella stessa sentenza di omologazione il tribunale ordina il deposito giudiziale del dividendo che potrà spettare ai creditori contestati.

Se invece il concordato non è omologato, il tribunale dichiara d'ufficio il fallimento.

Art. 21.

Salvo patto contrario, stabilito nel concordato o con posteriore deliberazione presa dalle maggioranze di cui sopra ed omologata dal tribunale, il debitore non può, prima del completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato, alienare o ipotecare i suoi beni immobili, costituire pegni e in genere distrarre le attività della sua azienda in modo diverso da quello richiesto dalla natura dell'esercizio industriale o commerciale.

Ogni atto compiuto in opposizione a questo divieto è inefficace di fronte ai creditori anteriori alla omologazione del concordato.

Art. 22.

Le sentenze che accordano o negano l'omologazione del concordato come quelle che dichiarano il fallimento ai termini dei precedenti articoli 3, 10 e 20 debbono essere pubblicate nei modi stabiliti dall'art. 912 del codice di commercio.

Quelle che dichiarano il fallimento sono provvisoriamente esecutive.

Art. 23.

Ogni sentenza pronunziata nella procedura di concordato preventivo è appellabile dal debitore e dai creditori, compresi quelli non intervenuti nella fase anteriore della procedura, entro quindici giorni dalla inserzione dell'estratto di essa nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo.

L'atto di appello si notifica al debitore, al commissario giudiziale e ai procuratori delle parti costituite in giudizio che hanno interesse contrario alla riforma della sentenza, o alle parti stesse, ove siano comparse senza ministero di procuratore, con citazione a comparire davanti alla Corte, in un termine non maggiore di quindici nè minore di cinque giorni, a pena di nullità.

Art. 24.

Tostochè la sentenza di omologazione del concordato è definitivamente esecutiva cessano le funzioni del commissario giudiziale.

Il compenso dovutogli è liquidato dal giudice delegato. Ogni patto contrario è nullo.

Al provvedimento del giudice delegato si applica la disposizione dell'art. 377 del codice di procedura civile.

Art. 25.

La omologazione rende obbligatorio il concordato preventivo per tutti i creditori.

I creditori, anche se hanno volontariamente consentito al concordato, conservano impregiudicati i loro diritti contro i coobligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i quali hanno però diritto d'intervenire nel giudizio per proporre le loro osservazioni sul concordato.

I creditori di una società non possono pretendere il pagamento del residuo dai soci illimitatamente responsabili se non dopo la omologazione del concordato.

Art. 26.

I possessori di obbligazioni di una società commerciale che ha chiesto il concordato preventivo sono convocati separatamente dagli altri creditori.

Il termine stabilito dall'articolo 4 per la convocazione dei creditori può essere protratto fino a sessanta giorni.

Art. 27.

Il concordato potrà contenere condizioni speciali per le obbligazioni, avuto riguardo ai patti della loro emissione.

Art. 28.

I possessori di obbligazioni al portatore che intervengono all'adunanza devono presentare prima un elenco specificato delle obbligazioni da essi possedute rilasciato dalla cancelleria del tribunale, o dagli istituti di emissione del regno, o dagli istituti di credito nazionali o stranieri indicati nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo 6.

Da quest'elenco deve risultare che la cancelleria del tribunale o gl'istituti suaccennati hanno fatto sopra tutte le obbligazioni elencate la menzione che queste si trovano vincolate ad una procedura di concordato. Tale menzione potrà farsi anche a mezzo di una speciale timbratura.

Un elenco uguale dovranno presentare quei possessori di obbligazioni, anche nominative, che aderissero al concordato a termini dell'articolo 16.

Art. 29.

Per l'approvazione della proposta di concordato deve concorrere l'adesione di tanti possessori di obbligazioni che rappresentino almeno i due terzi dell'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse e non estinte.

Il verbale deve essere sottoscritto dagli aderenti intervenuti all'adunanza.

Sono inoltre valutate le adesioni spedite per lettera, accompagnate dall'elenco di cui al precedente articolo, anche se pervenute nei venti giorni dalla chiusura del processo verbale dell'adunanza, o entro i sessanta nel caso contemplato dal capoverso dell'articolo 26.

Art. 30.

I dissidenti e gli aderenti possono nominare, seduta stante, chi rappresenti il rispettivo gruppo nel giudizio di omologazione del concordato, determinandone le facoltà ed eleggendo un domicilio collettivo per ogni comunicazione.

Queste deliberazioni sono prese dalla maggioranza per somma di ciascun gruppo, e, per avere efficacia, devono essere inserite nel processo verbale.

Art. 31.

Le obbligazioni, rimborsabili per estrazione a sorte con somma superiore al prezzo di emissione, sono valutate in un importo equivalente al capitale che si ottiene riducendo al valore attuale, sulla base dell' interesse composto del cinque per cento, l'ammontare complessivo delle obbligazioni non ancora sorteggiate.

Il valore di ciascuna obbligazione è dato dal quoziente che si ottiene dividendo questo capitale per il numero delle obbligazioni non estinte. Non si potrà in alcun caso attribuire alle obbligazioni un valore inferiore al prezzo di emissione.

Tutte le altre obbligazioni saranno regolate dall'articolo 851 del codice di commercio.

Art. 32.

Sulla istanza di qualunque creditore, proposta mediante citazione entro un anno dalla pubblicazione della sentenza che omologò il concordato, potrà il tribunale annullarlo e dichiarare il fallimento del debitore se sia dimostrato che egli esagerò dolosamente il passivo o dissimulò una parte rilevante dell'attivo.

Nessun'altra azione di nullità del concordato è ammessa dopo la sua omologazione.

Art. 33.

Nel caso contemplato dall'articolo precedente i fideiussori, non partecipi della frode, sono liberati dalle obbligazioni assunte nel concordato, e cessano le ipoteche e le altre garanzie con esso costituite.

Tuttavia nè il debitore, nè i fideiussori possono ripetere quanto abbiano pagato in adempimento del concordato. I creditori insinueranno nel fallimento i loro crediti originari indicando le somme riscosse.

Se i creditori non riscossero una eguale quota del dividendo, oppure concorrono nuovi creditori, il trattamento di tutti dovrà essere pareggiato con i primi pagamenti o con le prime distribuzioni, salvo le cause legittime di prelazione.

In nessun caso sarà ammessa la ripetizione delle somme riscosse pel precedente concordato.

Art. 34.

Non è ammessa domanda di risoluzione del concordato pel suo inadempimento.

Tuttavia, se dopo escussi i fideiussori ed esperimentate le altre garanzie costituite, il concordato non sia completamente eseguito, ciascun creditore può chiedere la dichiarazione di fallimento del debitore inadempiente.

Dichiarato il fallimento, si applica la disposizione dei due ultimi alinea dell'articolo precedente.

Art. 35.

Le disposizioni degli articoli 864, 866 e 867 del codice di commercio, per quanto siano applicabili, sono estese rispettivamente al commissario giudiziale e ai creditori nella procedura di concordato preventivo.

Procedura dei piccoli fallimenti

—

Art. 36.

Il commerciante i cui debiti commerciali e civili non superano nel loro complesso le lire cinquemila, può chiedere al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione ha lo stabilimento commerciale, la convocazione dei propri creditori.

La presentazione della domanda produce gli effetti stabiliti negli articoli 7, 8 e 9.

Il presidente nomina d'ufficio un commissario giudiziale, il quale compie le sue funzioni sotto la direzione del pretore nel cui mandamento il ricorrente esercita il suo commercio.

Il decreto presidenziale è comunicato immediatamente dal cancelliere al pretore ed al commissario.

Art. 37.

Il pretore convoca i creditori e il commissario giudiziale per un'adunanza, da tenersi in pretura ed alla sua presenza, non oltre trenta giorni dalla data del decreto.

Nell'adunanza il commissario giudiziale riferisce sulle condizioni economiche e sulla condotta del debitore.

Questi presenta le sue proposte di concordato.

Sorgendo contestazioni, il pretore procura di conciliarle. Non riuscendo, le risolve quale arbitro, amichevole compositore.

Tutte le deliberazioni dei creditori sono prese a maggioranza di voti e di somma come all'articolo 14 e osservato il disposto dell'articolo 15.

Sono valide e si computano nella maggioranza le adesioni spedite al pretore o al commissario giudiziale, per telegramma, del quale sia accertato il mittente, o per lettera.

Art. 38.

Il verbale dell'adunanza, accompagnato da una relazione sulle cause e condizioni del dissesto economico del debitore, è trasmesso dal commissario giudiziale al procuratore del Re.

L'azione penale per bancarotta può essere esercitata soltanto pel titolo di bancarotta fraudolenta.

Art. 39.

Il verbale di concordato, redatto dal cancelliere della pretura e pubblicato nei modi stabiliti dall'art. 912 del codice di commercio, è senz'altro esecutivo in confronto

del debitore, dei coobligati e dei fideiussori. Al detto concordato si applica il secondo alinea dell' articolo 25.

Nel caso che le proposte del debitore non siano accettate, la liquidazione e distribuzione dell'attivo è effettuata dal commissario giudiziale o dalla persona delegata dalle maggioranze dei creditori con le modalità determinate dalle modesime, o, in difetto, con quelle stabilite per la vendita volontaria dei beni dei minori.

L'onorario dovuto al commissario giudiziale è liquidato dal pretore e vi si applicano le norme dell'articolo 24.

Se le proposte di concordato sono respinte; o il concordato è annullato nel termine e pei motivi stabiliti all'art. 32; o vi è condanna per taluno dei reati previsti nel capoverso dell'art. 816 del codice di commercio, il debitore è considerato fallito.

Art. 40.

Se durante la procedura e prima della votazione del concordato risulta che il passivo è superiore alle lire cinquemila il pretore rimette la conoscenza dell'affare al tribunale.

Questo, sentito il debitore in camera di consiglio, provvede in conformità degli articoli 3, 4 e 10.

Art. 41.

Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro tutti gli atti e documenti di questa procedura all'infuori del verbale di concordato.

Disposizioni comuni.

Art. 42.

Con l'attuazione della presente legge restano abrogate le disposizioni del codice di commercio relative alla moratoria e non saranno più soggetti alla procedura del fallimento i commercianti i cui debiti complessivi non superano le lire cinquemila.

Se nondimeno venga domandata la dichiarazione di fallimento del commerciante che non abbia chiesta la convocazione dei propri creditori ai sensi dell'art. 1 o 36, il tribunale, ove risulti che il passivo non superi le lire cinquemila, provvede in conformità dell' articolo 36.

Se poi il fallimento venga dichiarato ed in seguito risulti che le passività non superano le lire cinquemila può in qualunque momento essere revocato sopra ricorso del fallito, del curatore e di ogni interessato. La sentenza di revoca è pubblicata nei modi prescritti per la sentenza dichiarativa del fallimento. In essa il tribunale nomina il commissario giudiziale e ordina sieno consegnate a questo tutte le carte riferibili al fallimento esistenti presso la cancelleria od il curatore.

La sentenza di revoca è inappellabile.

Art. 43.

Chi abbia ottenuto una moratoria anteriore alla dichiarazione del fallimento ha facoltà di adottare il procedimento regolato dalla presente legge, ove ne concorrano gli estremi e purchè all'applicazione della medesima non sia scorso il termine pel quale la moratoria è stata concessa.

Ai fallimenti già domandati o dichiarati nel giorno in cui entrerà in vigore la presente legge, le cui passività non superano le lire cinquemila, si applicano le disposizioni del secondo e terzo alinea dell'art. 42.

Nei detti fallimenti l'azione penale per bancarotta semplice non può esser proseguita e le condanne inflitte per questo reato rimangono prive di effetto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

COCCO-ORTU.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 187 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge del 3 luglio 1902, n. 274;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Poste e dei Telegrafi per l'esecuzione della legge sopracitata contenente alcune modificazioni alle piante organiche del personale delle Poste e dei Telegrafi ed i provvedimenti relativi al personale medesimo, segnatamente circa l'ammissione degli assistenti postali telegrafici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.

GALIMBERTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO

Art. 1.

In conseguenza delle modificazioni apportate dall'articolo 1 della legge 3 luglio 1902, n. 274, alle tabelle organiche approvate col R. decreto 26 gennaio 1899, n. 43, e successivamente modificate

coi RR. decreti del 12 aprile 1900, n. 136, 28 luglio 1901, n. 415, 17 novembre 1901, n. 521, e 2 marzo 1902, n. 98, le tabelle stesse restano fissate in conformità dei quadri annessi al presente regolamente.

Ufficiali telegrafici

—

Art. 2.

Gli aumenti di stipendio per quadrienni o quinquenni, conformemente a quanto è stabilito per i sessenni, sono concessi, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui matura il quadriennio od il quinquennio.

L'aumento di stipendio che importa nomina di capo d'ufficio sarà concesso per decreto Reale. Tutti gli altri aumenti per decreto ministeriale.

Art. 3.

L'anticipazione della scadenza dei periodi quadriennali e quinquennali per l'aumento di stipendio agli ufficiali telegrafici ed ai capi d'ufficio del quadro 2°, tabella *B*, di cui all'articolo 4 della legge sopra indicata, non sarà minore di 6 mesi. Qualora dalla data dell'ultima assegnazione dei punti di merito a quella della maturazione del quadriennio o del quinquennio intercedesse un tempo minore di sei mesi, sarà ammessa la retroattività del decreto di concessione dell'aumento di stipendio relativo.

Qualsiasi anticipazione dell'aumento quadriennale o quinquennale, compensa tutti i punti di merito conseguiti.

Art. 4.

La censura, la sospensione parziale dallo stipendio e la sospensione dallo stipendio e dalle funzioni faranno perdere la prima due, la seconda cinque, la terza tutti i punti di merito, e saranno d'ostacolo al conseguimento dell'aumento quadriennale o quinquennale, la prima per tre mesi, la seconda per due mesi, la terza per tre anni dal giorno in cui sono state inflitte.

Art. 5.

Al personale femminile, che fa parte del ruolo degli ufficiali telegrafici, sono estese tutte le disposizioni di cui nei precedenti articoli.

Assistenti

—

Art. 6.

Gli assistenti sono ammessi in impiego per sopperire al bisogno di personale ausiliario causato dall'incremento del servizio.

L'ammissione degli assistenti non può essere fatta isolatamente per singoli individui, ma avrà sempre luogo mediante concorso in base ad esame fra i supplenti che abbiano i requisiti voluti dalla legge 3 luglio 1902.

Art. 7.

Una Commissione nominata dal Ministro determinarà annualmente il fabbisogno del personale ausiliario occorrente.

Art. 8.

I supplenti che aspirano al posto di assistente dovranno esibire i documenti seguenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti non superata l'età di 35 anni alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda;

b) certificato penale di data non anteriore a tre mesi dal termine suddetto;

c) certificato dei ricevitori coi quali prestò servizio il supplente, che attesti della regolarità e continuità del servizio prestato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni, ed indichi la data in cui ebbe principio; l'interruzione per ragioni di servizio militare non impedisce la riunione dell'anteriore col posteriore servizio di supplente; il certificato sarà vidimato dal direttore provinciale e dall'ispettore distrettuale, i quali rifiuteranno l'apposizione del visto quando non riconoscano sussistere le condizioni su espresse.

Art. 9.

Gli esami pei posti di assistenti saranno teorici e pratici ed il programma relativo verrà stabilito con decreto Ministeriale, a forma dell'articolo 5 della legge succitata.

Art. 10.

I temi dell'esame teorico saranno svolti in iscritto.

Una Commissione centrale giudicherà i lavori scritti e sarà composta di tre funzionari dell'Amministrazione, scelti dal Ministro, sotto la presidenza del più elevato in grado.

Per ragioni di opportunità potranno essere nominate più Commissioni composte come sopra, a ciascuna delle quali sarà affidata la revisione dei lavori di una o più materie di esame.

In tal caso il lavoro riepilogativo sarà fatto dalle Commissioni riunite, costituendo la presidenza con le norme di cui sopra.

L'esame pratico verserà su materia di servizio e si svolgerà oralmente per quello postale e con esperimento all'apparato Morse per quello telegrafico. Ne sarà affidato il giudizio, in ogni sede di esame, a due Commissioni locali, una pel servizio postale e l'altra per quello telegrafico, composte ciascuna di tre membri sotto la presidenza del più elevato in grado, nominato per decreto Ministeriale.

Dette Commissioni, esaurito il loro còmpito, rimetteranno il verbale insieme all'elenco di votazione alla Commissione centrale.

Art. 11.

I supplenti che avranno conseguita l'idoneità saranno classificati per ordine di voti, in due elenchi di graduatoria separati, uno per gli uomini e l'altro per le donne.

Dopo assunto in servizio un numero di idonei corrispondente a quello dei posti messi a concorso per gli uni e per le altre, nessuno degli idonei in soprannumero avrà diritto all'ammissione in impiego.

Art. 12.

Oltre quelle qui sopra espressamente indicate valgono per l'esame di concorso ai posti di assistente, tutte le altre norme generali per le diverse specie di esami di cui al capitolo VII del titolo I parte 2ª del regolamento approvato col R. decreto del 26 gennaio 1902, n. 19.

Art. 13.

L'avviso di concorso sarà pubblicato nel Bullettino del Ministero delle Poste e dei Telegrafi. Esso fisserà la data degli esami, il termine della presentazione delle domande corredate dai documenti ed il numero dei posti messi a concorso, distintamente per gli uomini e per le donne.

L'Amministrazione avrà facoltà di bandire il concorso per posti di soli assistenti o di sole assistenti, a seconda delle necessità del servizio.

Art. 14.

Le attribuzioni degli assistenti saranno limitate ai lavori più semplici di carattere puramente esecutivo.

In verun caso l'assistente potrà essere investito delle funzioni di « contabile ».

Art. 15.

Gli assistenti possono essere trasferiti ed avranno diritto alle indennità di tramutamento nei casi e nella misura stabiliti per gli impiegati di ruolo.

Art. 16.

Agli assistenti, che non abbiano demeriti, potrà essere conservata annualmente la retribuzione per venti giorni complessivi di assenza per malattia debitamente comprovata, e per 15 giorni di congedo siano o no consecutivi.

Al periodo di tolleranza delle assenze per causa di malattia, potranno anche cumularsi i 15 giorni di congedo, ma non aggiungersi al congedo le assenze non consumate per malattia.

Art. 17.

Sono applicabili agli assistenti le disposizioni disciplinari, contenute nel titolo 2°, capitolo 14, parte 2ª del vigente Regolamento organico.

Le punizioni superiori alla « censura » hanno per effetto di escludere per due anni l'assistente dagli esami di passaggio ai posti di ruolo.

Gli assistenti possono essere licenziati per cessazione di bisogno con preavviso di sei mesi.

Art. 18.

La divisa per gli assistenti sarà la stessa prescritta per gli aiutanti sostituendo nella filettatura il colore turchino a quello rosso frammisto all'argento.

Per l'ordine gerarchico sono classificati dopo gli aiutanti.

Art. 19.

Al quarto dei posti di ausiliaria accennato nell'articolo 130 del Regolamento vigente possono concorrere anche le assistenti che abbiano prestato non meno di tre anni di lodevole servizio effettivi, ivi computato quello prestato in qualità di supplente e non abbiano sorpassata l'età di anni 36.

Art. 20.

I versamenti delle ritenute da eseguirsi sulla diaria degli assistenti per la loro iscrizione d'ufficio alla Cassa Nazionale di Previdenza nel Ramo « Assicurazioni delle rendite vitalizie », saranno regolati colle norme che verranno stabilite di comune accordo col detto istituto.

Art. 21.

Valgono per gli assistenti tutte le disposizioni del vigente regolamento organico, in quanto non siano contrarie a quelle del presente.

Agenti subalterni fuori ruolo

Art. 22.

L'iscrizione d'ufficio degli agenti subalterni fuori ruolo contemplati dall'articolo 9 della legge, alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, avrà luogo nei ruoli ordinari della mutualità o dei contributi riservati, a loro scelta.

L'Amministrazione farà alla Cassa un versamento mensile di lire 4 per gli agenti nominati dopo la pubblicazione del presente regolamento, di lire 2 per quelli nominati prima; anche l'agente nominato prima potrà tuttavia richiedere che per lui il versamento sia di lire 4.

Quando il versamento sia di lire 4 sarà sempre fatta la ritenuta di lire 2 sulla retribuzione dell'agente; in ogni caso sarà fatta una ritenuta tale che comulata la retribuzione colla parte del versamento rimanente a carico dell'Amministrazione, il massimo stabilito dall'articolo 9 della legge non sia superato.

Disposizioni transitorie

Art. 23.

Al primo concorso per posti di assistente saranno ammessi i supplenti di ambo i sessi, senza limite alcuno di età, il cui servizio effettivo e comprovato non minore di mesi sei, giusta l'articolo 5 della legge, risulti prestato nel periodo immediatamente anteriore al 1° maggio 1902.

Saranno tuttavia ammessi anche coloro che siano stati assenti nel periodo suddetto per causa di servizio militare, purchè il servizio nell'Amministrazione immediatamente precedente o susseguente a quello militare, senza interruzioni per altre cause, sia complessivamente di sei mesi al 1° maggio 1902.

TABELLA A

I. CATEGORIA

Personale direttivo

1	Direttore generale . . . . a L.	9000	9000
1	Ispettore generale . . . . a »	8000	8000
7	Capi di divisione e direttori superiori di 1ª classe . . . . a »	7000	49,000
12	Capi di divisione e direttori superiori di 2ª classe . . . . a »	6000	72,000
49	Capi di sezione di 1ª classe, direttori provinciali di 1ª ed ispettori di 1ª classe . . . . a »	5000	245,000
55	Capi di sezione di 2ª classe, direttori provinciali di 2ª ed ispettori di 2ª classe . . . . a »	4500	247,500
100	Segretari di 1ª classe, direttori provinciali di 3ª ed ispettori di 3ª classe . . . . a »	4000	400,000
166	Segretari di 2ª classe, vice direttori provinciali di 1ª ed ispettori di 4ª classe . . . . a »	3500	581,000
210	Segretari di 3ª classe, vice direttori provinciali di 2ª ed ispettori di 5ª classe . . . . a »	3000	630,000
280	Vice segretari di 1ª e vice ispettori a »	2500	700,000
200	Id. 2ª . . . . a »	2000	400,000
100	Id. 3ª . . . . a »	1500	150,000
55	Volontari . . . . a »	—	—
1	Bibliotecario e direttore del Museo postale . . . . a »	3000	3000
1237			3,494,500

TABELLA B

II CATEGORIA

Personale amministrativo e contabile

QUADRO I.

30	Capi d'ufficio e cassieri . . . . a L.	4000	120,000
118	Id. id. . . . . a »	3600	424,800
196	Id. id. . . . . a »	3300	646,800
300	Id. id. . . . . a »	3000	900,000
400	Id. id. . . . . a »	2700	1,080,000
600	Ufficiali di 1ª classe . . . . . . a »	2400	1,440,000
750	» 2ª » . . . . a »	2100	1,575,000
850	» 3ª » . . . . a »	1800	1,530,000
250	» 4ª » . . . . a »	1500	375,000
500	» 5ª » . . . . a »	1200	600,000
*) 416	» 5ª » . . . . a »	1200	499,200
150	Alunni . . . . a »	—	—
4560			9,190,800

*) Aumento transitorio, vedi articolo 2 della legge 3 luglio 1902, n. 274.

QUADRO II

Capi d'ufficio, ufficiali telegrafici ed assistenti delle sezioni femminili.

14	Capi d'ufficio e assistenti delle sezioni femminili . . . . a L.	3300	46,200
18	Capi d'ufficio e assistenti delle sezioni femminili . . . . a »	3000	54,000
33	Capi d'ufficio e assistenti delle sezioni femminili . . . . a »	2700	89,100
12	Ufficiali telegrafici delle sezioni femminili . . . . a »	2500	30,000
269	Ufficiali telegrafici delle sezioni femminili . . . . a »	2450	659,050
18	Ufficiali telegrafici delle sezioni femminili . . . . a »	2250	40,500
332	Ufficiali telegrafici delle sezioni femminili . . . . a »	2200	730,400
14	Ufficiali telegrafici delle sezioni femminili . . . . a »	2000	28,000
581	Ufficiali telegrafici delle sezioni femminili . . . . a »	1950	1,132,950
—	Ufficiali telegrafici delle sezioni femminili . . . . a »	1750	—
194	Ufficiali telegrafici delle sezioni femminili . . . . a »	1700	329,800
1	Ufficiali telegrafici delle sezioni femminili . . . . a »	1500	1,500
3	Ufficiali telegrafici delle sezioni femminili . . . . a »	1450	4,350
1489			3,145,850

QUADRO III

Ausiliarie.

40	di 1ª classe . . . . a L.	1800	72,000
60	di 2ª » . . . . a »	1600	96,000
80	di 3ª » . . . . a »	1400	112,000
100	di 4ª » . . . . a »	1200	120,000
139	di 5ª » . . . . a »	1000	139,000
419			539,000

TABELLA *C.*

III CATEGORIA

Personale d'ordine

QUADRO I

Aiutanti.

100	Aiutanti di 1ª classe . . . . . a L.	1800	180,000
150	Id. 2ª » . . . . . . a »	1600	240,000
250	Id. 3ª » . . . . . . a »	1400	350,000
620	Id. 4ª » . . . . . . a »	1200	744,000
1120			1,514,000

QUADRO II

Meccanici.

1	Capo meccanico . . . . a L.	3000	3,000
20	Meccanici di 1ª classe . . . . a »	2500	50,000
25	Id. 2ª » . . . . . a »	2000	50,000
46			103,000

TABELLA *D*

IV CATEGORIA

Agenti subalterni

QUADRO I.

8	Brigadieri e messaggeri di 1ª classe . . . . a L.	1700	13,600
102	Brigadieri e messaggeri di 2ª classe (100) e commessi (2). . . . a »	1600	163,200
120	Brigadieri e messaggeri di 3ª classe . . . . a »	1400	168,000
310	Brigadieri e messaggeri di 4ª classe . . . . a »	1300	403,00
950	Brigadieri e messaggeri di 5ª classe . . . . a »	1200	1,140,000
958	Vice brigadieri portalettere o serventi di 1ª classe . . . . a »	1100	1,053,800
1269	Portalettere e serventi di 2ª classe . . . . a »	1000	1,269,000
340	Portalettere e serventi di 3ª classe . . . . a »	900	306,000
4057			4,516,600

Nota. — Il numero degli agenti subalterni di ultima classe aumentato, in ragione dei bisogni del servizio e nei limiti delle somme stanziate in bilancio. Fanno parte di questa categoria: gli uscieri, l'operaio elettricista e l'operaio litografo presso l'Amministrazione centrale.

QUADRO II.

40	Capi squadra di 1ª classe . . . a L.	1500	60,000
150	Id. di 2ª » . . . . a »	1300	195,000
550	Guardafili di 1ª classe . . . . a »	1100	605,000
300	Id. di 2ª » . . . . a »	1000	300,000
1040			1,160,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
Il Ministro
T. GALIMBERTI.

MINISTERO DELL'INTERNO

AVVISO.

In data odierna sono stati pubblicati i ruoli d'anzianità del personale delle Amministrazioni dipendenti da questo Ministero, in base alla situazione del 16 aprile p. p.

Si avverte che gli eventuali reclami per rettifica della posizione d'anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di *sessanta* giorni da oggi.

Roma, 30 maggio 1903.

Il Sottosegretario di Stato
RONCHETTI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 18, dal 27 aprile al 3 maggio 1903.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 27 aprile al 3 maggio 1903	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Peste bovina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pleuro-polmonite contagiosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carbonchio ematico	*Cuneo*	Saluzzo	Racconigi	bovina	1	—	1	—	1	—
	Novara	Biella	Biella	»	1	—	1	—	1	—
		Piemonte			2	—	2	—	2	—
	Brescia	Brescia	Brescia	bovina	4	—	4	—	4	—
	Cremona	Casalmaggiore	Spinedo	»	1	—	1	—	1	—
		Lombardia			5	—	5	—	5	—
	Treviso	Montebelluna	Montebelluna	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	Treviso	Spreziana	»	1	—	1	—	1	—
		Veneto			2	—	2	—	2	—
	Parma	Parma	Golese	bovina	1	—	2	—	2	—
		Emilia			1	—	2	—	2	—
	Perugia	Spoleto	Spoleto	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	Terni	San Gemini	»	1	—	1	—	1	—
		Marche ed Umbria			2	—	2	—	2	—
	Firenze	Pistoia	Monta..	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	San Miniato	Santa Maria a M.	»	1	—	1	—	1	—
		Toscana			2	—	2	—	2	—
	Roma	Roma	Roma	bovina	1	—	1	—	1	—
		Lazio			1	—	1	—	1	—
	Bari	Altamura	Grumo Appula	caprina	1	—	1	—	1	—
		Regione Meridionale Adriatica			1	—	1	—	1	—
	Napoli	Napoli	Napoli	suina	1	—	1	—	1	—
		Regione Meridionale Mediterranea			1	—	1	—	1	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 27 aprile al 3 maggio 1903	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio sintomatico	*Torino*	Torino	Carignano	bovina	1	—	1	—	1	—
		Piemonte			1	—	1	—	1	—
	Pavia	Voghera	Donelasco	bovina	1	—	5	—	5	—
	»	»	Bosnasco	»	1	—	1	—	1	—
		Lombardia			2	—	6	—	6	—
	Venezia	S. Donà di Piave	Cavazuccherina	bovina	1	—	1	—	1	—
		Veneto			1	—	1	—	1	—
	Piacenza	Piacenza	Fiano	bovina	1	—	1	—	1	—
	Ferrara	Ferrara	Ferrara	»	2	—	2	—	2	—
		Emilia			3	—	3	—	3	—
	Girgenti	Sciacca	Caltabellotta	bovina	1	18	2	15	—	5
		Sicilia			1	18	2	15	—	5
Afta epizootica	*Cuneo*	Cuneo	Centallo	bovina	1	—	13	—	—	13
		Piemonte			1	—	13	—	—	13
	Brescia	Chiari	Pompiano	bovina	1	—	3	—	—	3
		Lombardia			1	—	3	—	—	3
	Reggio Em.	Reggio	Gattico	bovina	—	41	—	—	—	41
	Bologna	Bologna	Monte San Pietro	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Monzuno	»	—	1	—	1	—	—
		Emilia			—	43	—	1	—	42
	Firenze	Pistoia	Pistoia	bovina	1	7	6	7	—	6
		Toscana			1	7	6	7	—	6
	Caserta	Piedim. d'Alife	Ciorlano	ovina	—	20	—	20	—	—
		Regione Meridionale Mediterranea			—	20	—	20	—	—
Tubercolosi	*Modena*	Modena	Modena	bovina	2	—	2	—	2	—
		Emilia			2	—	2	—	2	—
	Firenze	Firenze	Bagno a Ripoli	bovina	—	3	—	—	—	3
		Toscana			—	3	—	—	—	3
Morva e Farcino	*Cuneo*	Alba	Canale	equina	1	—	1	—	1	—
	Torino	Torino	Torino	»	1	—	1	—	1	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 27 aprile al 3 maggio 1903	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Morva e Farcino**	*Novara*	Varallo	Fobella	equina	—	1	—	—	(*) 1	—
	»	»	Mollia	»	—	1	—	—	—	1
		Piemonte			**2**	**2**	**2**	—	**3**	**1**
	Como	Lecco	Lecco	equina	—	1	—	—	—	1
		Lombardia			—	**1**	—	—	—	**1**
	Porto Maurizio	San Remo	Ventimigli	equina	1	1	1	—	—	1
		Liguria			**1**	**1**	**1**	—	—	**1**
	Piacenza	Fiorenzuola	Cortemaggiore	equina	1	—	2	—	—	2
	»	»	Fiorezola	»	—	1	—	—	—	1
	»	Piacenza	Mortizza	»	—	1	—	—	1	—
		Emilia			**1**	**2**	**2**	—	**1**	**3**
	Livorno	Livorno	Livorno	equina	—	1	—	—	—	1
	Pisa	Pisa	Collesalvetti	»	—	1	—	—	—	1
	Firenze	Firenze	Rignano	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	S. Casciano Val di P.	»	—	1	—	—	—	1
		Toscana			—	**4**	—	—	—	**4**
	Roma	Frosinone	Ceccano	equina	—	1	—	—	—	1
	»	Roma	Roma	»	—	3	—	—	3	—
		Lazio			—	**4**	—	—	**3**	**1**
	Campobasso	Campobasso	Campobasso	equina	—	1	—	—	—	1
	Foggia	San Severo	Apricena	»	—	2	—	—	—	2
		Regione Meridionale Adriatica			—	**3**	—	—	—	**3**
	Caserta	Caserta	Arienzo	equina	—	1	—	1	—	—
	»	»	Caserta	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	San Felice a Canc.	»	—	1	—	—	—	1
	Benevento	Benevento	Benevento	»	—	1	—	—	—	1
	»	Cerreto	Pontelandolfo	»	1	—	1	—	—	1
	Avellino	Avellino	Avellino	»	2	—	2	—	—	2
	Salerno	Salerno	Angri	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Salerno	»	1	—	2	—	—	2
	Potenza	Matera	Irsina	»	—	1	—	—	1	—
		Regione Meridionale Mediterranea			**6**	**4**	**7**	**1**	**2**	**8**
	Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta	equina	—	4	1	—	—	5
	Girgenti	Girgenti	Girgenti	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Raffadali	»	—	2	1	—	—	3
	»	Sciacca	Caltabellotta	»	1	—	1	1	—	—

(*) Inviato alla R. Scuola veterinaria in Torino ove, riconosciuto morvoso, fu abbattuto.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gl'i animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciete infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 27 aprile al 3 maggio 1903	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Morva e Farcino	*Girgenti*	Girgenti	Menfi	equina	—	2	—	1	—	1
	Trapani	Alcamo	Castellammare . . .	»	—	7	—	—	—	6
		Sicilia			1	18	3	5	—	16
Vaiuolo ovino	*Perugia*	Terni	Montecastrilli . . .	—	2	—	20	—	—	—
		Marche ed Umbria			2	—	20	—	—	20
Rabbia	*Verona*	Cologna Veneta	Cologna Veneta . .	canina	1	—	1	—	1	—
		Veneto			1	—	1	—	1	—
	Bologna	ologna	Bologna	canina	1	—	1	—	1	—
	»	»	San Pietro in Cas. .	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Savigno	»	1	—	1	—	1	—
		Emilia			3	—	3	—	3	—
	Ancona	Ancona	Belvedere Ost. . . .	canina	—	—	1	—	1	—
	»	»	Morro d'Alba . . .	»	—	—	1	—	1	—
	Perugia	Rieti	Morro Reatino . . .	»	—	—	4	—	4	—
		Marche ed Umbria			—	—	6	—	6	—
	Napoli	Napoli	Torre del Greco . .	canina	—	—	2	—	2	—
		Regione Meridionale Mediterranea . .			—	—	2	—	2	—
Rogna	*Perugia*	Rieti	Collevecchio	ovina	—	143	35	—	—	178
	»	Terni	Terni	»	—	250	—	—	—	250
		Marche ed Umbria			—	393	35	—	—	428
	Roma	Roma	Roma	ovina	—	250	—	—	—	250
	»	»	Tivoli	»	—	298	—	—	—	298
	»	Viterbo	Civita Castellana . .	»	—	342	—	—	—	342
		Lazio			—	890	—	—	—	890
	Aquila	Aquila	Bussi	ovina	—	125	—	10	—	115
	»	»	Capestrano	»	—	561	—	150	37	374
	»	»	Caporciano	»	—	1878	—	—	—	1878
	»	»	Castel d'Ieri . . .	»	—	541	—	—	—	541
	»	»	Collepietro	»	—	1550	—	—	—	1550
	»	»	Fagnano Alto . . .	»	—	1501	—	51	—	1450
	»	»	Goriano Sicoli. . .	»	—	1151	—	—	—	1151
	»	»	Navelli	»	—	500	—	—	—	500

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 27 aprile al 3 maggio 1903	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Rogna**	*Aquila*	Aquila	Ofena	ovina	—	1800	—	—	—	1800
	»	»	Prata d'Ansidonia .	»	—	1250	—	—	—	1250
	»	»	San Pio delle Camere	»	—	190	—	—	—	190
	»	Avezzano	Cappadocia	»	—	518	—	—	11	507
	»	»	Castellafiume	»	—	236	—	—	—	236
	»	»	Magliano de'Marsi .	»	—	87	—	—	—	87
	»	Solmona	Pratola Peligna . .	»	—	15	—	—	—	15
	»	»	Roccapia	»	—	453	—	—	—	457
	»	»	Solmona	»	—	7	—	—	—	7
	Campobasso	Isernia	Rionero Sann. . . .	»	2	—	40	38	—	2
	Foggia	Bovino	Ascoli Satriano . .	»	—	1481	6	—	—	1487
	»	»	Celle	»	—	179	—	—	—	179
	»	»	Faeto	»	—	220	—	—	—	220
	»	San Severo	Ischitella	»	—	500	—	—	—	500
	»	»	San Giovanni Rotondo	»	—	2564	—	—	—	2564
			Regione Meridionale Adriatica		2	17307	46	249	48	17056
	Caserta	Pied. d'Alife	Letino	ovina	—	300	—	—	—	300
	»	Sora	Sant'Elia Fiume Rap.	equina	—	1	—	1	—	—
	Benevento	Cerreto Sannito	Morcone	ovin	—	261	—	—	—	261
	»	»	Cerreto	»	—	133	—	—	—	133
	Potenza	Matera	Calvello	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Irsina	»	—	227	—	—	—	227
			Regione Meridionale Mediterranea . .		—	925	—	1	—	924
	Sassari	Nuoro	Orgosolo	caprina	—	400	—	40	—	360
			Sardegna		—	400	—	40	—	360
Morbo coitale maligno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Malattie infettive dei suini	*Bergamo*	Treviglio	Pumenengo	—	—	2	—	—	—	2
	Brescia	Brescia	Bagnolo Mella . . .	—	—	3	—	—	3	—
	»	Chiari	Villachiara	—	1	4	2	3	—	3
	Cremona	Cremona	Cà de Stefani . . .	—	—	5	—	5	—	—
	»	»	Castelverde.	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Serra Caprioli . . .	—	—	2	—	2	—	—
	»	»	Pescarolo	—	1	—	6	—	—	6
	Mantova	Bozzolo	Gazoldo Ippoliti. . .	—	—	8	—	—	—	8
	»	Revere	Quistello	—	1	—	28	—	4	24
			Lombardia		3	26	36	10	7	45

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 27 aprile al 3 maggio 1903	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Verona*	San Bonifacio	Arcole	—	—	3	4	—	—	7
	»	Verona	Verona	—	1	—	1	—	1	—
	Udine	Pordenone	Maniago	—	1	—	1	—	1	—
	Treviso	Conegliano	Conegliano	—	—	17	—	—	—	17
		Veneto			2	20	6	—	2	24
	Parma	B. S. Donnino	Roccabianca	suina	—	3	—	—	1	2
	»	»	Salsomaggiore	—	—	19	—	16	—	3
	»	»	San Secondo	—	—	20	—	—	—	20
	»	Parma	Golese	—	1	—	2	—	1	1
	»	»	Langhirano	—	1	—	4	—	1	3
	»	»	Montechiarugolo	—	—	11	—	10	1	—
	»	»	San Lazzaro	—	1	6	7	—	5	8
	Modena	Mirandola	Cavezzo	—	3	—	3	—	2	1
	»	»	Concordia	—	1	—	22	10	12	—
	»	»	Mirandola	—	—	33	—	8	5	20
	»	Modena	Modena	—	2	—	2	—	2	—
	Ferrara	Comacchio	Codigoro	—	1	—	6	—	6	—
	»	Ferrara	Ferrara	—	1	—	1	—	1	—
	Bologna	Bologna	Anzola	—	1	28	1	—	27	2
	»	»	Castelfranco	—	—	2	—	2	—	—
	»	»	S. Giovanni Persiceto	—	—	6	—	—	—	6
	»	»	S. Agata Bolognese	—	—	5	—	5	—	—
	Reggio Emilia	Guastalla	Boretto	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Fabbrico	—	—	18	—	—	—	18
	»	»	Novellara	—	—	6	—	—	—	6
	»	Reggio Emilia	Casalgrande	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Reggio Emilia	—	—	8	—	—	—	8
	Ravenna	Faenza	Brisighella	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Faenza	—	2	—	2	—	2	—
	»	Lugo	Bagnacavallo	—	—	1	—	1	—	—
	Forlì	Cesena	Cesenatico	—	9	—	9	6	3	—
	»	Forlì	Forlì	—	—	2	—	2	—	—
		Emilia			26	174	60	60	70	104
	Macerata	Macerata	Civitanova	—	1	—	1	—	1	—
	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Rotella	—	—	3	—	3	—	—
		Marche ed Umbria			1	3	1	3	1	—
	Arezzo	Arezzo	Arezzo	—	—	17	—	5	—	12
	»	»	Cortona	—	—	6	—	—	—	6
	»	»	San Sepolcro	—	2	5	8	—	5	8

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartongono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 27 aprile al 3 maggio 1903	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Siena*	Montepulciano	Montepulciano . . .	—	1	—	1	—	1	—
	Grosseto	Grosseto	Roccalbegna . . .	—	1	—	2	—	2	—
	»	»	Scansano	—	1	—	9	—	5	4
		Toscana			**5**	**28**	**20**	**5**	**13**	**30**
	Chieti	Lanciano	Palena	—	—	1	—	—	1	—
	Aquila	Aquila	Barisciano	—	2	—	2	—	2	—
	»	»	Castelvecchio Sub. .	—	3	9	4	4	—	9
	»	»	Navelli	—	19	—	19	—	17	2
	»	Cittaducale	Leonessa	—	—	1	—	1	—	—
	»	Sulmona	Sulmona	—	6	—	6	—	6	—
	Foggia	San Severo	San Giov. Rotondo .	—	—	10	—	—	—	10
		Regione Meridionale Adriatica			**30**	**21**	**31**	**5**	**26**	**21**
	Potenza	Matera	Grottole	—	1	—	2	—	1	1
	»	Melfi	Barile	—	1	—	2	—	2	—
	»	»	Montemilone	—	—	98	—	—	—	98
	»	Potenza	Armento	—	1	—	3	—	1	2
	»	»	Pietrapertosa . . .	—	2	4	4	6	1	1
	Cosenza	Cosenza	Castrolibero	—	2	—	20	—	12	8
	»	Rossano	San Cosmo Alb. . .	—	1	—	20	—	20	—
	»	»	Vaccarizzo	—	1	—	4	—	1	3
	Catanzaro	Catanzaro	Guardavalle . . .	—	1	4	5	4	5	—
	»	Cotrone	Casabona	—	1	—	6	4	2	—
		Regione Meridionale Mediterranea . .			**11**	**106**	**66**	**14**	**45**	**113**
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.	*Roma*	Roma	Grottaferrata	ovina	—	239	—	—	—	239
	»	»	Morlupo	»	—	900	—	—	—	900
	»	»	Roma	»	—	1050	—	—	—	1050
		Lazio			—	**2189**	—	—	—	**2189**
	Sassari	Sassari	Sennori	caprina	—	75	—	—	—	75
		Sardegna			—	**75**	—	—	—	**75**

RIEPILOGO

	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 27 aprile al 3 maggio 1903	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Peste bovina	—	—	—	—	—	—	—
Pleuro-polmonite contagiosa	—	—	—	—	—	—	—
Carbonchio ematico	bovina	15	—	16	—	16	—
	caprina	1	—	1	—	1	—
	suina	1	—	1	—	1	—
	—	**17**	—	**18**	—	**18**	—
Carbonchio sintomatico	bovina	8	18	18	15	11	5
Afta epizootica	bovina	3	50	22	8	—	64
	ovina	—	20	—	20	—	—
	—	**3**	**70**	**22**	**28**	—	**64**
Tubercolosi	bovina	2	3	2	—	2	3
Morva e farcino	equina	11	38	15	6	9	38
Vaiuolo ovino	—	2	—	20	—	—	20
Rabbia	canina	4	—	12	—	12	—
Rogna	equina	—	1	—	1	—	—
	ovina	2	19514	81	249	48	19298
	caprina	—	400	—	40	—	360
	—	**2**	**19915**	**81**	**290**	**48**	**19658**
Morbo coitale maligno	—	—	—	—	—	—	—
Malattie infettive dei suini	—	78	378	220	97	164	337
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	ovina	—	2189	—	—	—	2189
	caprina	—	75	—	—	—	75
	—	—	**2264**	—	—	—	**2264**

Stato sanitario del bestiame in alcuni paesi esteri - Notizie

SVIZZERA — *Dal 20 al 26 aprile 1903.*

	Numero dei Cantoni infetti	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero dei capi ammalati o sospetti	Numero dei morti od abbattuti
Carbonchio sintomatico	2	bovina	4	4
Carbonchio ematico	6	»	8	8
Afta epizootica	1	bovina suina	5 2	— —
Malattie infettive dei suini	5	suina	92	35
Tubercolosi	1	bovina	1	—

AUSTRIA — *Dal 22 al 30 aprile 1903.*

	Località infette	Corti o poderi infetti
Afta epizootica	11	15
Carbonchio ematico	2	2
Morva e farcino	9	15
Rogna	82	180
Carbonchio siutomatico	1	1
Mal rossino	26	32
Setticemia e peste dei suini	143	232
Morbo coitale	54	173
Rabbia	30	34

UNGHERIA — *Dal 23 al 29 aprile 1903.*

	Località infette	Corti o poderi infetti
Carbonchio ematico	16	17
Rabbia	83	83
Morva e farcino	55	58
Afta epizootica	76	228
Vaiuolo	9	19
Morbo coitale	58	125
Scabbia	588	1185
Mal rossino	63	182
Setticemia dei suini	254	—

GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO — *Dal 15 al 30 aprile 1903.*

Non è stato constatato alcun caso di malattia negli animali.

NORVEGIA — *Dal 1° al 30 aprile 1903.*

	Numero dei casi denunziati	Numero delle stalle infette
Carbonchio ematico	49	52
Febbre catarrale maligna	23	25
Mal rossino	52	60
Pneumo enterite infettiva dei suini	1	1

GRAN BRETAGNA.

	Carbonchio ematico		Afta epizootica		Morva e farcino		Rabbia		Pneumo-enterite infettiva dei suini	
	Località infette	Animali infetti	Località infette	Animali infetti	Località infette	Animali infetti	Casi denunziati: Cani	Casi denunziati: Altri animali	Località infette	Porci uccisi perchè infetti o sospetti
Dal 26 aprile al 2 maggio 1903	24	32	—	—	28	39	—	—	26	162
Periodo corrispondente nel 1902	18	31	—	—	23	45	—	—	30	93
Periodo corrispondente nel 1901	10	11	—	—	31	46	—	—	133	651
Periodo corrispondente nel 1900	11	20	—	—	25	25	—	—	58	457
Totale di 18 settimane del 1903	295	448	—	—	443	749	—	—	490	2.347
Periodo corrispondente nel 1902	276	465	1	120	407	766	9	—	552	2.754
Periodo corrispondente nel 1901	250	374	12	669	444	752	1	1	1,220	5.873
Periodo corrispondente nel 1900	207	333	8	120	384	669	—	—	675	7.561

N. B. Le cifre per il corrente anno sono soltanto approssimative.

BOSNIA ED ERZEGOVINA — *Dal 1° al 30 aprile 1903.*

	Specie cui appartengono gli animali ammalati	ANIMALI: Rimasti in cura al 31 marzo 1903	caduti ammalati	guariti	morti	uccisi
Peste suina	suina	—	26	—	13	13
Carbonchio ematico	bovina	—	8	—	8	—
Carbonchio sintomatico	»	—	2	—	2	—
Scabbia	equina	122	76	53	9	2
	bovina	—	2	—	—	—
	ovina	25	22	—	—	—
	caprina	12	125	20	2	—
Rabbia	canina	—	(1) 14	—	—	—

(1) 10 sospetti e 4 constatati. Furono morsicati dai cani affetti o sospetti 9 bovini, 1 capra, 2 suini e 24 cani, nessuno degli animali morsicati ha dato finora sintomi di idrofobia

MONTENEGRO — *Dal 20 al 29 aprile 1903.*
Nessun caso di malattia contagiosa negli animali.

BULGARIA — *Dal 21 al 29 aprile 1903.*

	Distretti	Circondari	Comuni	Città e villaggi
	infetti			
Rabbia	6	7	7	7
Carbonchio	1	1	1	1
Rogna bovina	1	1	1	1
Rogna equina	1	1	1	1
Morva	2	3	3	4
Vaiuolo ovino	2	2	2	2

SVIZZERA. — Servizio veterinario al confine. Il sig. D. G. Rizzi veterinario in Lugano, è stato designato come supplente per l'ufficio doganale di Brusata.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Magistratura.

Con decreto Ministeriale del 12 febbraio 1903, registrato alla Corte dei conti il 28 dello stesso mese:

All'uditore Cossu Flavio, destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Oschiri, è assegnata l'indennità mensile di lire cento dal giorno 27 gennaio 1903, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione, da imputarsi sul capitolo 6 del bilancio.

Con RR. decreti del 26 febbraio 1903:

Mozzoccolo cav. Gaspare, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Livorno, è nominato consigliere della Corte d'appello di Venezia, con l'annuo stipendio di lire 6000.

Benigni Carlo, vice presidente del tribunale civile e penale di Catanzaro, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Castrovillari, con l'annuo stipendio di lire 5000.

Merli Guido, sostituto procuratore del Re incaricato di reggere la R. procura presso il tribunale civile e penale di Breno, coll'annua indennità di lire 600, è tramutato alla R. procura presso il tribunale civile e penale di Livorno, con lo stesso incarico e con la stessa indennità di lire 600 da gravare sul capitolo 21 del bilancio.

Turchetti Giuseppe, giudice di tribunale in aspettativa per motivi di famiglia a tutto febbraio 1903, è richiamato in servizio dal 1° marzo 1903 presso il tribunale civile e penale di Palmi, coll'annuo stipendio di lire 3400.

Monaco Marco, giudice del tribunale civile e penale di Viterbo, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, è ivi incaricato della istruzione dei processi penali, coll'annua indennità di lire 400.

La Nera Angelo, giudice del tribunale civile e penale di Viterbo, è ivi applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, coll'annua indennità di lire 400.

Cocuzza Giorgio, giudice del tribunale civile e penale di Messina, è ivi applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, coll'annua indennità di lire 400.

Castellucci Canio, vice pretore del mandamento di Pisticci, è dispensato dal servizio.

Con decreto Ministeriale del 27 febbraio 1903: registrato alla Corte dei Conti il 7 marzo 1903:

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria con lo stipendio di annue lire 7000, dal 1° febbraio 1903, i signori:

L'Occaso cav. Dionigi, presidente del tribunale civile e penale di Catanzaro.

Compagnone cav. Luigi, consigliere della Corte d'appello di Napoli.

Coviello cav. Domenico, id. id. di Trani.

Greco cav. Felice, id. id. di Napoli.

Sono promossi dalla 3ª alla 2ª categoria con lo stipendio di annue lire 6000, dal 1° febbraio 1903, i signori:

Cremonini Pietro, consigliere della Corte d'appello di Parma;

Ragazzi cav. Martino, id. id. di Casale.

Iannelli cav. Francesco, presidente del tribunale civile e penale di Catania.

Salazar Giovanni, consigliere della sezione di Corte di appello in Perugia,

Paolocci cav. Giuseppe, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Biella.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria con lo stipendio di annue lire 3900, dal 1° febbraio 1903, i signori:

Prosperi Giovanni Maria, giudice del tribunale civile e penale di Sassari.

Bermani Giovanni Battista, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Genova.

Con decreti Ministeriali del 28 febbraio 1903, registrati alla Corte dei conti il giorno 7 successivo marzo:

All'uditore Caput Serafino, destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Iglesias, è assegnata l'indennità mensile di lire cento dal giorno 5 febbraio 1903, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione, da imputarsi sul capitolo 6 del bilancio.

All'uditore Santoni Rugiu Angelo, destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Faenza, è assegnata l'indennità mensile di lire cento dal giorno 17 febbraio 1903, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione, da imputarsi sul capitolo 6 del bilancio.

Con decreto Ministeriale del 5 marzo 1903 registrato alla Corte dei conti il giorno 17 stesso mese:

All'uditore Agus Giuseppe Raimondo, destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Teulada, è assegnata l'indennità mensile di lire cento dal giorno 13 febbraio 1903, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione, da imputarsi nel capitolo 6 del bilancio.

Con decreto Ministeriale del 28 febbraio 1903:

Papa Eugenio, pretore del mandamento di Stigliano, è privato dallo stipendio per cinque giorni dal 24 a tutto il 28 gennaio 1903 per abusiva assenza dalla sede.

Con RR. decreti del 1° marzo 1903:

Andreis cav. Giuseppe, consigliere della Corte di appello di Torino, è nominato consigliere della Corte di cassazione di Torino, coll'annuo stipendio di lire 9000.

Fruili Antonio, consigliere di Corte di appello in aspettativa per infermità a tutto febbraio 1903, è richiamato in servizio dal 1° marzo 1903 presso la Corte di appello di Trani, coll'annuo stipendio di lire 5000.

Gavassini Carlo, giudice del tribunale civile e penale di Casale, coll'incarico della istruzione dei processi penali, è tramutato a Trapani senza il detto incarico, ed è destinato temporaneamente al tribunale civile e penale di Milano, a sua domanda, nei termini della legge 8 febbraio 1903 n. 25.

Muggia Napoleone, giudice del tribunale civile e penale di Reggio Calabria, è destinato temporaneamente al tribunale civile e penale di Milano, a sua domanda, nei termini della legge 8 febbraio 1903, n. 25.

Allara Ernesto, giudice del tribunale civile e penale di Termini Imerese con l'incarico della istruzione dei processi penali, è destinato temporaneamente al tribunale civile e penale di Milano, a sua domanda, nei termini della legge 8 febbraio 1903, n. 25.

Alpago Augusto, giudice del tribunale civile e penale di Bari, è destinato temporaneamente al tribunale civile e penale di Milano, a sua domanda, nei termini della legge 8 febbraio 1903, n. 25.

Nola Giulio, giudice del tribunale civile e penale di Siracusa, è destinato temporaneamente al tribunale civile e penale di Milano, a sua domanda, nei termini della legge 8 febbraio 1903, n. 25.

Raviola Giovanni Alfredo, giudice del tribunale civile e penale di Como, è tramutato a Domodossola ed è destinato temporaneamente al tribunale civile e penale di Milano, a sua domanda, nei termini della legge 8 febbraio 1903, n. 25.

Marabelli Vittorio, giudice del tribunale civile e penale di Trapani, è tramutato a Casale, col suo consenso.

Gatti Edoardo, giudice del tribunale civile e penale di Domodossola, è tramutato a Como, a sua domanda.

Buzzi-Langhi Felice, giudice del tribunale civile e penale di Novara, è tramutato ad Aosta, col suo consenso.

Garelli Liberale, giudice del tribunale civile e penale di Potenza, tramutato con R. decreto 5 febbraio 1903 ad Aosta, dove an-

cora non ha assunto le funzioni, è invece tramutato al tribunale di Novara.

Martorana Antonino, aggiunto giudiziario con le funzioni di vice pretore al mandamento di Ribera, è destinato al tribunale civile e penale di Termini Imerese.

Boratto Arturo, aggiunto giudiziario con le funzioni di vice pretore al mandamento di Regalbuto, è destinato al tribunale civile e penale di Trapani.

Pescatore Salvatore, aggiunto giudiziario con le funzioni di vice pretore al mandamento di Soriano Calabro, è destinato al tribunale civile e penale di Reggio Calabria.

Zanini Tommaso, aggiunto giudiziario con le funzioni di vice pretore al mandamento di Murazzano, è destinato al tribunale civile e penale di Domodossola.

Crescimanno Gaetano, aggiunto giudiziario con le funzioni di vice pretore al mandamento di Santa Caterina Villarmosa, è destinato al tribunale civile e penale di Domodossola.

Fanizza Angelo, aggiunto giudiziario con le funzioni di vice pretore al mandamento di Palena, è destinato al tribunale civile e penale di Bari.

Bruno di San Giorgio e Tournafort Federico, pretore del mandamento di Rocca Sinibalda. è tramutato al mandamento di Ficulle.

Aiello Andrea, pretore del mandamento di Savignano di Romagna, è tramutato al mandamento di Celano.

Vetrano Francesco, pretore del mandamento di Prizzi, è tramutato al mandamento di Santa Margherita di Belice.

Albino Roberto, pretore del mandamento di Montagano, è tramutato al mandamento di Lucera.

Ricca Giuseppe, pretore del mandamento di Fuscaldo, è tramutato al mandamento di Esperia.

Longo Francesco, pretore del mandamento di Barisciano, è tramutato al mandamento di Forlì nel Sannio.

Leccadito Nicola, pretore del mandamento di Morano Calabro, è tramutato al mandamento di Melfi.

Parenti Pellegrino, pretore del mandamento di Canale, è tramutato al mandamento di Chiusa di Pesio.

Muzio Bartolomeo, pretore del mandamento di Cortemilia è tramutato al mandamento di Canale.

Nardò Giuseppe, pretore del mandamento di Trivento, è tramutato al mandamento di Copertino.

Tommasini Francesco, pretore del mandamento di Barga, è tramutato al mandamento di Buggiano.

Gubitosi Pietro, pretore del mandamento di Serrastretta, è tramutato al mandamento di San Demetrio nei Vestini.

Pioletti Umberto, pretore del mandamento di Calangianus, è tramutato al mandamento di Tempio.

Pagani Pietro, pretore del mandamento di Lonato, è tramutato al mandamento di Crema.

Ragusco Emanuele, pretore del mandamento di Arcadia, in aspettativa per causa d'infermità fino a tutto il 23 febbraio 1903, è richiamato in servizio a sua domanda dal 24 febbraio 1903, ed è tramutato al mandamento di Forenza.

Degli Uberti Vincenzo, pretore del mandamento di Rocchetta Liguro, in aspettativa per causa d'infermità fino a tutto il 9 marzo 1903, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per altri tre mesi dal 10 marzo 1903, coll'assegno della metà dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Rocchetta Liguro.

Bricchi Ettore, pretore già titolare del mandamento di Moncalvo, in aspettativa per causa d'infermità fino a tutto febbraio 1903, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per altri due mesi dal 1° marzo 1903, coll'assegno della metà dello stipendio, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Bubbio.

Aletta Federico, pretore del mandamento di Staiti, è collocato a sua domanda in aspettativa per motivi di famiglia per due mesi dall'11 febbraio 1903, lasciandosi vacante per lui lo stesso mandamento di Staiti.

Angeli cav. Cesare, pretore del mandamento di Buggiano, è collocato a riposo, a sua domanda, dal 1° marzo 1903, ai termini dell'art. 1, lettera *A*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, e gli è conferito il titolo e grado onorifio di giudice di tribunale.

Torrero Alberto, pretore già titolare del mandamento di Ponzone, in aspettativa per causa d'infermità fino a tutto il 15 gennaio 1903, cessa dal far parte dell'ordine giudiziario dal 16 gennaio 1903, a norma dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1863 n. 1500 (serie 2ª).

Soliani Lamberto, uditore addetto al tribunale civile penale di Reggio Emilia, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Reggio Emilia.

Malaguti Luigi, uditore addetto alla procura generale della Corte d'appello di Palermo, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 4° mandamento di Palermo.

Del Giudice Arturo, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Riesi, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare, è esonerato da detto incarico, ed è richiamato al precedente posto di vice pretore nell'8° mandamento di Napoli.

Sanna Francesco, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vicepretore nel mandamento di Busachi, con incarico di reggere l'ufficio in mancanca del titolare, è esonerato da detto incarico, ed è destinato in temporanea missione di vice pretore al 1° mandamento di Cagliari con indennità mensile da determinarsi con decreto ministeriale.

Salmoni Vittorio, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Flumini Maggiore, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare, è esonerato da detto incarico ed è destinato in temporanea missione di vice pretore al 2° mandamento di Cagliari, con indennità mensile da determinarsi con decreto ministeriale.

Giacumbi Giuseppe, uditore destinato in temporanea missione di vicepretore al mandamento di Lugo, con indennità mensile da determinarsi con decreto ministeriale, è esonerato da detta missione ed è richiamato al precedente posto di uditore presso la procura generale della Corte d'appello di Napoli.

Morelli Riccardo, uditore addetto alla R. procura del tribunale di Rieti, è destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Lugo con indennità mensile da determinarsi con decreto ministeriale.

Ciampaglia Federico, vice pretore del 2° mandamento di Napoli è tramutato alla 2ª pretura urbana di Napoli.

Colomiatti Casimiro, vice pretore del 4° mandamento di Torino, è tramutato al 3° mandamento di Torino.

Ruggerini Enea, vice pretore del mandamento di Montichiari, è tramutato al mandamento di Viadana.

I sottoindicati, aventi i requisiti di legge, sono nominati vice pretori del mandamento per ciascuno di essi indicati pel biennio 1902-1903.

Zola Adriano, del mandamento di Pinerolo.
Trombetta Cataldo, del mandamento di Trani.
Cherubini Luigi, del mandamento di Lonato.
Molinari Michele, del mandamento di Andretta.
Cantù Luigi Mario, del mandamento di Castelnuovo Scrivia.
Giordanengo Serafino, del mandamento di Cuneo.
Cingia Francesco, del mandamento di Pianello Val Tidone.
De Pertis Vitaliano, del mandamento di Caiazzo.
Franzi Luigi, del mandamento di Sambiase.
Scimeca Antonino, del mandamento di Ciminna.
De Stavola Alfonso, del mandamento di Pignataro Maggiore.
Dell'Erba Lorenzo, del mandamento di Castellana.
Verde Pietro, dell'8° mandamento di Napoli.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da :

Santoro Pasquale, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Campana.

Miglia Luigi, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Susà.

Innamorati Luigi dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Città Sant'Angelo.

Viola Nicola dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Aiello.

Renda Salvatore dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Nicastro.

Claretta Assandri Camillo dall'ufficio di vice pretore del 3° mandamento di Torino.

Fanelli Michele dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Castellana e gli è conferito il titolo e grado onorifico di pretore.

Tofano Vincenzo dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Trani e gli è conferito il titolo e grado onorifico di pretore.

Cancellerie e Segreterie.

Con decreti ministeriali del 16 febbraio 1903:

Porolo cav. Domenico, vice cancelliere aggiunto alla Corte di cassazione di Roma, è nominato vice cancelliere della stessa Corte di cassazione di Roma, con l'annuo stipendio di lire 3500.

Con decreto Presidenziale del 16 febbraio 1903:

Il decreto 27 novembre 1902, col quale l'alunno di 3ª classe del tribunale civile e penale di Bari, Pepe Antonio, fu privato della retribuzione per giorni dieci, è revocato.

Con decreto del 18 febbraio 1903
del procuratore del Re presso il tribunale di Lecce:

Il decreto 4 dicembre 1902, col quale l'alunno di 3ª classe del tribunale di Lecce, Maggi Orazio, fu privato della retribuzione per giorni 8, è revocato.

Con decreto Ministeriale del 22 febbraio 1903:

Massone Luigi, vice cancelliere della pretura di Ugento, applicato al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, è tramutato alla 4ª pretura di Roma, continuando nella stessa applicazione.

Con decreto Ministeriale del 24 febbraio 1903:

Braschi Oreste, nominato alunno gratuito nella Corte d'appello di Napoli, con decreto del 30 giugno 1902, è dichiarato dimissionario da tale carica per non averne assunto le funzioni nel termine di legge.

Con decreto Presidenziale del 24 febbraio 1903:

Altimo Annibale, alunno gratuito nel tribunale di Caltanissetta, a sua domanda, è tramutato alla pretura di Sommatino.

Con RR. decreti del 26 febbraio 1903:

Ridente cav. Vincenzo, segretario della procura generale presso la Corte di Palermo, è, a sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1 lettera *A* del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari, con decorrenza dal 1° aprile 1903 e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di segretario di procura generale di Corte di Cassazione.

Lepreri Luigi, vice cancelliere aggiunto alla Corte di cassazione di Torino, è nominato cancelliere del tribunale civile e penale di Civitavecchia, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Lamonaca Alessandro, cancelliere della 4ª pretura di Roma, è tramutato alla pretura di Berceto ed è incaricato di reggere la cancelleria del tribunale civile e penale di Civitavecchia, coll'annuo stipendio di lire 500, a carico del capitolo 6° del bilancio.

Fisichella Giuseppe, cancelliere della pretura di Vibonati, sospeso dall'esercizio delle funzioni è richiamato in servizio, a decorrere dal 16 febbraio 1903 ed è tramutato alla pretura di Maratea. Da detto giorno cesserà l'assegno concesso alla famiglia del funzionario stesso.

Silvestroni Enrico, cancelliere della pretura di Genzano di Roma, in aspettativa per infermità sino al 28 febbraio 1903 e pel quale fu lasciato vacante il posto nella pretura di Fara Sabina, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri sei mesi, a decorrere dal 1° marzo 1903, con la continuazione dell'attuale assegno.

Perorino Giovanni Battista, cancelliere della pretura di Peveragno, in servizio da oltre dieci anni, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per due mesi, a decorrere dal 1° marzo 1903, con l'assegno pari alla metà dell'attuale suo stipendio.

Motetti Giovanni, cancelliere della pretura di Strambino, è tramutato alla pretura di Poirino, lasciandosi vacante, per l'aspettativa del cancelliere Nicola Giuseppe, il posto nella pretura di Cuorgnè.

Trona Filippo, cancelliere della pretura di Frabosa Soprana, è tramutato alla pretura di Strambino.

Andreo Franchino, cancelliere della pretura di Cuorgnè, è tramutato alla pretura di Frabosa Soprana.

Della Cella Domenico, cancelliere della pretura di Pescarolo, è tramutato alla pretura di Pizzighettone, a sua domanda.

Bono Aurelio, cancelliere della pretura di Caltabellotta, è tramutato alla pretura di Prizzi.

Fiasconaro Nicolò, cancelliere della pretura di Prizzi, applicato alla cancelleria del tribunale civile e penale di Sciacca, è tramutato alla pretura di Caltabellotta, continuando nella detta applicazione.

Di Paola Nicola, vice cancelliere della pretura di Civitacampomarano, è incaricato di reggere la cancelleria della pretura stessa coll'annua indennità di lire 150 a carico del capitolo 6° del bilancio.

Natali Alessandro, sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Roma, è nominato cancelliere della 4ª pretura di Roma, coll'attuale stipendio di L. 2000.

Schiavello Michele, cancelliere della pretura di Maida, è tramutato alla pretura di Campagnano.

Bersanti Lorenzo, cancelliere della pretura di Campagnano, è tramutato alla pretura di San Vito Romano.

Con decreti Ministeriali del 26 febbraio 1903:

Giua Giovanni Andrea, cancelliere della pretura di Tortolì, sottoposto a procedimento penale, è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni, a decorrere dal 19 febbraio 1903.

Spina Giuseppe, vice cancelliere della pretura di Capestrano, in aspettativa sino al 28 febbraio 1903 e pel quale fu lasciato vacante il posto alla pretura di Manoppello, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri tre mesi, a decorrere dal 1° marzo 1903, continuando a percepire l'attuale assegno.

Cavalleri Felice, cancelliere della pretura di Settimo Vittone, sottoposto a procedimento penale, è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni, a decorrere dal 18 febbraio 1903.

Pignatelli Leopoldo, vicecancelliere della Pretura di Grottaglie, è, a sua domanda, nominato vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Taranto, con l'attuale stipendio di lire 1300.

Amitrano Camillo, vice cancelliere della pretura di Santa Maria Capua Vetere, è nominato vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Santa Maria Capua Vetere, con l'attuale stipendio di lire 1500.

Russomando Raffaele, vicecancelliere della pretura di San Bartolomeo in Galdo, è tramutato alla pretura di Montefusco.

Vivoli Silvio, vicecancelliere della pretura di Velletri, è tramutato alla pretura di Frascati, a sua domanda.

Amici Ernesto Paolo, vicecancelliere della pretura di Orsogna, è tramutato alla pretura di Velletri.

Magi Spinetti Bonaventura, vicecancelliere della pretura di Castelnuovo di Porto, è tramutato alla pretura di Frascati.

Carozzi Carlo, vicecancelliere della pretura di Terni, è tramutato alla pretura di Castelnuovo di Porto.

Angelini Pio, vicecancelliere della pretura di Viterbo, è nominato

sostituto segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Viterbo, con l'attuale stipendio di lire 1430.

Polidori Roberto, sostituto segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Viterbo, è nominato vicecancelliere della pretura di Viterbo, con l'attuale stipendio di lire 1300.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Obbligazioni emesse pel risanamento della Città di Napoli, legge 15 gennaio 1885, n. 2892 - R. decreto 12 marzo 1885, n. 3003 serie 3ª)

Numeri delle Obbligazioni relative alle serie attualmente vigenti, state sorteggiate nella 5ª annuale estrazione a sorte, che ha avuto luogo presso questa Direzione Generale il 15 maggio 1903

N. 60 Obbligazioni della 3ª Serie

R. decreto 18 ottobre 1889, n. 6481, Serie 3ª

270	831	1045	1160	1389
1500	2021	2648	2749	2799
2805	3582	3739	3925	4184
4270	4448	4956	5232	5366
6035	6209	6672	6849	7331
7686	7765	8022	8034	8178
9011	9470	9534	9931	9961
11076	11091	11206	11509	11733
11868	12027	12799	13565	13322
14235	14381	14863	14999	15273
15518	15530	15842	15878	15932
16219	16389	16854	16921	17349

N. 59 Obbligazioni della 4ª Serie

R. decreto 10 luglio 1890, n. 6953, serie 3ª

95	226	279	980	1607
1631	1643	1831	2124	2303
4010	4257	4859	5087	5309
5426	5749	6149	6331	6396
6497	6594	7396	7741	8022
8040	8115	8378	8487	8834
8937	9069	9330	9715	9936
9984	10331	10400	10696	10748
10755	11123	11293	11478	12111
12347	12428	12545	12547	13029
13501	14112	15263	15656	15705
16045	16418	16419	17213	

N. 58 Obbligazioni della 7ª Serie

R. decreto 23 luglio 1893, n. 420

663	693	730	748	1064
1145	1471	2016	2711	2744
2994	3112	4193	4668	4679
4856	5028	5845	6407	6663
6674	6728	7034	7220	8124
8190	8540	9260	10150	10575
10752	10848	11000	11070	11689
11922	11938	12025	12300	12359
12592	12755	12986	12993	12999
13092	13293	13367	13443	13535
14261	14530	15669	16084	16348
16672	16797	16831		

N. 66 Obbligazioni della 8ª Serie

R. decreto 22 luglio 1894, n. 346

42	235	264	1124	1602
1901	2175	2339	2357	2860
3018	3734	3848	3944	4289
4504	4554	5600	5679	5744
5945	5971	6186	6581	6654
6951	7711	8148	8342	8427
9286	9519	9678	9766	10412
10953	11547	11569	11919	12597
12695	12869	12972	13486	13830
13895	14364	14583	14734	14795
14990	15042	15147	15747	15790
15945	16272	17003	17208	17248
17733	18512	18540	18926	19250
19299				

Gli interessi sulle Obbligazioni estratte continuano a decorrere fino a tutto il 30 giugno 1903 e dal 1° luglio successivo avrà luogo il rimborso del relativo capitale nominale in L. 500 ciascuna, mediante mandati esigibili presso le Sezioni di R. Tesoreria, che saranno emessi da questa Direzione Generale, al seguito di regolare domanda da presentarsi o direttamente alla Direzione Generale o a mezzo dell'Intendenza di Finanza, con restituzione delle Obbligazioni estratte, munite delle seguenti cedole, che non sono più pagabili in conto interessi, e cioè:

Obbligazioni di 3ª Serie — 9 cedole:
dal n. 28 — Sem. 1 gennaio 1904,
al n. 36 — Sem. 1 gennaio 1908.

Obbligazioni di 4ª Serie — 10 cedole:
dal n. 27 — Sem. 1 gennaio 1904,
al n. 36 — Sem. 1 luglio 1908.

Obbligazioni di 7ª Serie — 16 cedole:
dal n. 21 — Sem. 1 gennaio 1904,
al n. 36 — Sem. 1 luglio 1911.

Obbligazioni di 8ª Serie — 18 cedole:
dal n. 19 — Sem. 1 gennaio 1904,
al n. 36 — Sem. 1 luglio 1912.

Non vennero eseguite le estrazioni delle Obbligazioni relative alle Serie 1ª 2ª 5ª 6ª, essendo state intieramente estinte, con decorrenza dal 1° luglio 1895.

Roma, addì 15 maggio 1903.

Per il Direttore Generale
LUBRANO.

Per il Direttore Capo della 5ª Divisione
PARVOPASSU.

Per l'Ufficio di riscontro della Corte dei Conti
ANTOLINI.

AVVERTENZA

(Articolo 194 del Regolamento annesso al R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942).

I possessori delle Obbligazioni o delle Cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte, sono tenuti, prima dell'esibizione delle Cedole in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle di estrazione che trovansi affisse negli Uffici delle Sezioni di R. Tesoreria e degli altri Contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative Obbligazioni o Cartelle non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro, non si ha diritto a fare reclamo alcuno, qualora la Sezione di R. Tesoreria, e gli altri Contabili incaricati del pagamento paghino l'importare delle Cedole esibite la cui somma debba, come è disposto dall'articolo 211, essere ritenuta sul capitale dell'Obbligazione o della Cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principiare dal semestre successivo.

MINISTERO DEL TESORO — Direzione Generale del Debito Pubblico

3ª PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, e 136 del Regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942:

Si notifica che ai termini dell'articolo 135 del citato Regolamento, fu denunziata la perdita dei Certificati d' iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest' Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso si rilascoranno i nuovi Certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate à questa Direzione Generale nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	68402 / 463792	Torre Pellegrino Pietro del vivente Giovanni Battista, domiciliato in Minucciano (Con annotazione)	*Lire*	5 —	Torino
»	108241 / 503541	Torre Pellegrino del vivente Giovanni; il resto come sopra.	»	5 —	»
»	1226106	Franceschelli Ottorino fu Enrico, minore sotto la paria potestà della madre Filomena Liberatore fu Evangelista vedova Franceschelli, domiciliato a Bussi (Aquila) con avvertenza.	»	45 —	Roma
»	586432	Congrega di Sant'Alfonso nella Chiesa della Redenzione dei Cattivi in Napoli (Con annotazione)	»	5 —	Firenze
»	1210256 Solo certificato di usufrutto	Pieroni Ernesto Luigi fu Marcello, domiciliato in Torino, con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di Odisio Rosa fu Giuseppe, nubile, domiciliata a Gabiano Monferrato (Alessandria)	»	100 —	Roma
»	559677 Solo certificato di nuda proprietà	Maderna Giuseppe, Teresa, Amalia, Giovanni ed Angelo di Antonio, minori sotto l'amministrazione del padre, domiciliato a Milano, con vincolo d'usufrutto vita sua natural durante ad Almasio Antonietta fu Marco vedova Lattuada in prime nozze e vedova Maderna in seconde nozze	»	205 —	Firenze
»	587473 Solo certificato di nuda proprietà	Maderna Giuseppe, Teresa, Amalia, Giovanni ed Angelo di Antonio, minori sotto l'amministrazione del padre, domiciliato in Milano (in parti eguali), con vincolo di usufrutto spettante ad Almasio Antonia fu Marco, vedova di Maderna Luigi, sua vita natural durante . .	»	190 —	»
»	686839	Brandi Carolina di Damiano, moglie di Francesco Antonio Saverio di Gian Angelo, domiciliata in Sapri (Salerno), con annotazione	»	350 —	Roma
»	1255246	Bonacossa Clelia fu Alberto, moglie di Guglielmo Davolio-Marani, domiciliata in Fabbrico (Reggio Emilia) . . .	»	150 —	»
»	1138166	Sorrentino Maria e Carlo fu Giacomo, minori, sotto la patria potestà della madre Di Martino Concetta di Tommaso vedova Sorrentino, domiciliati in Napoli	»	135 —	»

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	48585	De Bernardi Giacomo di Bartolommeo, domiciliato in Belgioioso (Pavia), con annotazione . . . . (*NB.* — La presente pubblicazione di smarrimento viene fatta in rettifica di quella eseguita nei numeri 69, 124, 177 della *Gazzetta Ufficiale*, anno 1902, nella quale fu erroneamente pubblicato il numero della relativa iscrizione).	*Lire*	25 —	Firenze
»	1255898	Vitale Teresa fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Mariangela Esposito, domiciliata in Napoli	»	85 —	Roma
»	1151721	Gerardi notaio Severino fu Francesco, domiciliato in Coazze (Torino), con annotazione	»	500 —	»
»	688182	Tornabene Gioachina, Caterina e Maria fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre Grasso Giuseppa, domiciliata in Catania	»	125 —	»
»	1124942	Delle Cave Rosa di Salvatore, moglie di Carlo Cepollaro di Ciro, domiciliata a Maddaloni (Caserta), con annotazione	»	50 —	»
»	797034	Costarella Beniamino di Vincenzo, domiciliato in Aquila (Con annotazione)	»	25 —	»
	51118	Rossi Stefano di Bartolomeo, domiciliato in Ventimiglia (Porto Maurizio), con annotazione	»	25 —	Firenze
	959627	Duca Cristoforo fu Gabriele, domiciliato in Napoli (Con annotazione) (la presente si collega con l'iscrizione 1138166 di lire 135)	»	400 —	Roma
»	992880	Come sopra (Con annotazione) (la presente si collega con l'iscrizione 1138166 di lire 135).	»	600 —	»
»	600184 Solo certificato di proprietà	Musarra Anna fu Rosario, nubile, domiciliata a Palermo (Con annotazione), ed ipotecata per l'usufrutto a favore di Monaco Carmela fu Antonio vedova Natoli	»	15 —	»
»	69710 / 405010	Fondazione Rati reverendo Carlo Orazio per celebrazione di messe (Con annotazione)	»	5 —	Torino
»	853790	Daidone Antonino ed Ignazio di Diego, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Vita (Trapani) .	»	125 —	Roma

Roma addì 8 gennaio 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Per il Direttore Capo di Divisione
Segretario della Direzione Generale
DIAZ.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *Pubblicazione*).

Dal barone Vincenzo Stabile fu Giovanni presidente dell'Orfanotrofio Stabile sotto il titolo della SS. Trinità in Calatafimi, è stato denunziato lo smarrimento della bolletta mod. 241, n. 51 (e coi nn. 1041 di prot.-534 di pos.) rilasciatagli dall'Intendenza di Finanza di Trapani in data 18 settembre 1895, per ricevuta del certificato 3 0[0 n. 39446 di L. 3 intestato al detto Orfanotrofio, esibito per essere convertito nel consolidato 4,50 0[0.

Ai termini dell'articolo 334 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, sarà liberamente consegnato al nominato barone Vincenzo Stabile l'assegno provvisorio n. 6937 di L. 2,60 proveniente dalla detta conversione senza che gli sia fatto obbligo della restituzione dell'accennata bolletta.

Roma, il 19 maggio 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d' importazione è fissato per oggi, 30 maggio 1903, in lire 100,00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno, 99.97, non essendo superiore alla pari, per il rilascio dei certificati del dazio doganale, del giorno 30 maggio, occorre versamento in valuta in ragione di 100 per 100.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (***Divisione Portafoglio***).

29 maggio 1903:

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	104 00 1/8	102 00 1/8
	4 1/2 % *netto*	103,21 1/4	102 08 3/4
	4 % *netto*	103,74	101,74
	3 1/2 % *netto*	99.90 1/4	98,15 1/4
	3 % *lordo*	72 28	71,08

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 29 maggio 1903

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 10,5.

LUCIFERO., segretario, legge il processo verbale della tornata antimeridiana precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del bilancio di agricoltura, industria e commercio.

SOMMI-PICENARDI, vorrebbe che il Governo si decidesse a presentare un suo disegno di legge per regolare i contratti agrari.

Ricorda le proposte di legge in proposito, che hanno avuto seguito; e deplora che non sia intanto ancora venuto in discussione il disegno di legge sul contratto di lavoro.

Elogia l'on. Baccelli per aver condotto in porto la legge sull'Agro romano. e vorrebbe che dallo stesso ministro partissero altre efficaci iniziative.

E iniziativa degna di lui sarebbe la sistemazione economico-sociale del lavoro in rapporto alle proprietà.

Vorrebbe che la legislazione nuova creasse meccanismi i quali opponendosi al movimento ascendente del proletariato, dessero modo alla proprietà di esplicare l'opera sua benefica nell'interesse sociale.

E i proprietari che desiderano il miglioramento delle classi lavoratrici invocano dal Governo provvedimenti equi ed afficaci che li pongano in grado di migliorare insieme con i salari, l'industria agricola.

Lo Stato non può rimanere indifferente di fronte ai conflitti economici perchè la proprietà non ne rimanga eliminata, come ha incominciato ad essere eliminata la piccola proprietà.

Per riuscire ad una completa pacificazione sociale bisogna estendere, il più passibile, la partecipazione del lavoro ai prodotti della terra (Commenti).

Non ignora che il movimento socialista odierno contrasta a questo indirizzo; ma ritiene che questo movimento, se favorisce momentaneamente i contadini, sia contrario per altro ai loro interessi permanenti.

Con ciò non intende condannare assolutamente il sistema dell'affittanza, che, in certe condizioni, può rappresentare un beneficio anche in confronto della mezzadria.

Oltre alla partecipazione ai redditi, bisogna assicurare la continuità del lavoro mediante il rispetto dei patti da entrambe le parti.

Esorta quindi il Governo ad un'azione legislativa sollecita diretta a sanzionare i contratti di lavoro, a costituire le rappresentanze delle classi lavoratrici, con forma che le renda effettivamente responsabili, e ad istituire una magistratura la quale dirima i conflitti tra i proprietari e i contadini, pronunziando sentenze che abbiano forza obbligatoria ed esecutiva (Approvazioni — Congratulazioni).

GRASSI-VOCES rileva le permanenti crisi agrarie e industriali che producono un grave disagio economico nazionale, e ne analizza le cause e le risultanze, arrivando alla conclusione che il Governo debba iniziare gli studi per crescere, nel venturo esercizio, di un milione lo stanziamento del bilancio di agricoltura.

Propone in questo senso un ordine del giorno.

Osserva come l'agricoltura sia schiacciata da un debito ipotecario che grava quasi tutto sulla terra e che ascende a sedici miliardi; e come, per le inopportune riduzioni sperate in passato, tutti i servizi del Dicastero d'agricoltura e commercio non possano, con le dotazioni insufficienti, provvedere agli uffici e agli scopi cui sono destinati.

La migliore dimostrazione dell'opportunità della sua proposta, sta nelle considerazioni fatte dalla Commissione generale del bilancio; e perciò confida che il ministro e la Camera vorranno approvarle (Approvazioni).

FALLETTI richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di venire in aiuto alle popolazioni agricole, colpite dalla grandine, procurando ad esse quei congegni economici, poi quali si ripara ai danni appena si manifestano.

Osserva che un vero e proprio abbuono di imposta per gli in-

fortuni atmosferici non si potrà avere che quando avrà piena applicazione il nuovo catasto.

Quanto agli esperimenti coi cannoni grandinifughi nota che in essi l'azione dello Stato è divenuta prevalente, mentre secondo la legge non avrebbe dovuto essere che sussidiaria.

Ricorda le conclusioni non troppo ottimiste del congresso di Gratz, per dedurne che poco l'agricoltura ha da sperare sopra effetti immediati.

Crede che ai danni degli infortuni atmosferici si dovrebbe provvedere con opportuni congegni di credito agrario, essendo il sistema delle assicurazioni per parte di Società private troppo oneroso per l'agricoltura.

Bisogna dare incoraggiamento alle assicurazioni mutue, estendendone il raggio d'azione mediante istituti regionali sovvenzionati dallo Stato.

Accenna ai sistemi prevalenti presso altri Stati in materia di assicurazione mutua e lamenta che il Ministero d'agricoltura nonostante le molte sollecitazioni avute nel decorso ventennio dalle rappresentanze agrarie e da spiccate personalità della scienza economica e dei due rami del Parlamento, non abbia mai presentato proposte concrete in materia. Lo invita perciò a provvedere a questo che è interesse di primaria importanza per l'agricoltura (Approvazioni — Congratulazioni).

SCALINI, richiama l'attenzione del ministro sui gravi danni derivanti al commercio degli ortaggi e delle piante ornamentali dalle disposizioni vigenti per la filossera, e sulla necessità di abrogare la Convenzione internazionale di Berna.

Accenna alle disposizioni regolamentari vigenti in diverse Provincie per vietare l'importazione dei vegetali dalle Provincie infette di filossera ad altre Provincie pure infette; disposizioni che sono estremamente vessatòrie per il commercio, e che si sono estese persino ai concimi.

Riconosce che il Ministero ha già fatto in parte ragione ai reclami, ma sostiene che si deve procedere ad una riforma più radicale.

Dimostra che di fronte alla diffusione ormai quasi generale della fillossera, ed ai progressi scientifici circa l'etiologia ed il modo di propagarsi dell'insetto devastatore, la Convenzione di Berna, che fu fatta nel 1881, non ha più ragione di essere.

Richiama in particolar modo l'attenzione del ministro sulle ultime esperienze che si sono con successo fatte in Italia circa nuovi metodi di distruzione della fillossera.

Invoca quindi dal ministro un'ardita iniziativa per ottenere l'abolizione della Convenzione di Berna per via di una nuova conferenza internazionale; e presenta in questo senso un' ordine del giorno che spera possa avere pratica efficacia (Approvazioni — Congratulazioni).

La seduta termina alle ore 12,5.

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

PODESTÀ, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo gli onorevoli: Turati, di giorni 6 e Rossi Teofilo di giorni 8, per motivi di famiglia, e l'on. Rampoldi di giorni 7, per motivi di salute.

(Sono conceduti).

Interrogazioni.

RONCHETTI, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde all'on. Gustavo Chiesi che desidera sapere « se non creda opportuno promuovere provvedimenti legislativi per migliorare e consolidare le condizioni delle maestre addette agli asili infantili »

Risponde in pari tempo ad altre interrogazioni analoghe degli onorevoli Rampoldi e De Andreis.

Ringrazia gl'interroganti e gli altri deputati che hanno sollecitato una legge di riordindmento degli asili, per i quali non esistono che disposizioni speciali e non una legge generale, per la natura stessa dell'Istituto, non ben determinata.

Questa quistione è giudicata in modo incerto ed oscillante anche all'estero, poichè quest'Istituto è giudicato da una parte come opera di beneficenza e dall'altra come principio d'istruzione.

Ormai però è cosa stabilita che non debbono essere che Istituti di beneficenza, nei quali si deve provvedere all'educazione fisica e psichica degli infanti nel modo il più corrispondente alla loro tenera età.

E siccome essi Istituti sono il più delle volte sorretti da opere pie, il Governo non può imporre la sua azione al di là di ciò che sia strettamente necessario.

Tuttavia il ministro dell'interno si è seriamente occupato della questione, raccogliendo tutti gli elementi occorrenti per poter presentare una buona legge generale su questa materia, tenendo conto della peculiare condizione di simili Istituti, in accordo col ministro dell'istruzione pubblica.

Riconosce quindi che le maestre degli asili si trovano in condizioni deplorevoli; per gli stipendi che non assicurano loro la più modesta vita (e cita le paghe dell'Istituto che paga meglio le maestre) e in rapporto alle delicate loro mansioni.

Il Governo non può agire in proposito che per mezzo dell'approvazione degli statuti delle Opere pie che chiedono di essere riconosciute come enti morali; introducendo cioè in essi condizioni migliori per le maestre. (Segni di approvazione).

Quindi il Governo col tempo spera di poter presentare una legge generale, ed intanto eserciterà con amore e con zelo tutta la propria influenza a favore delle maestre. (Benissimo!).

CHIESI GUSTAVO non può dirsi soddisfatto, perchè l'onorevole sottosegretario di Stato non ha dato affidamenti positivi. L'oratore crede che degli asili infantili si dovrebbe fare un' istituzione speciale, regolata da proprie leggi, per stabilir bene questo primo ed importantissimo passo nella educazione ed istruzione primaria.

DE ANDREIS ritiene assolutamente necessario coordinare l'Istituto degli asili infantili con quello delle scuole elementari, affinchè, in queste, l'infante giunga preparato a ricevere la prima positiva istruzione. Le qualità speciali degli asili infantili, le necessità inerenti alla prima infanzia, devono essere oggetto di speciali garanzie che non potranno aversi che per provvedimenti legislativi di indole sociale.

Desidera che siano date maggiori garanzie agli ordinamenti degli asili e maggiori paghe alle maestre che ora non hanno di che sfamarsi; desidera pure che ai bambini dai 3 ai 6 anni che frequentano gli asili si dia qualche nutrimento, come richiede al giorno d'oggi la funzione sociale più progredita dello stato.

(Bene!).

RONCHETTI, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde all'onorevole Rampoldi che desidera « conoscere il suo giudizio sull'improvviso licenziamento del medico comunale di Bollate, eseguito per ordine dell'autorità e per motivi dei quali non è a ritenersi responsabile il medico stesso, che col lodevole triennale servizio aveva già acquistata la stabilità al posto ».

Risponde in pari tempo ad analoga interrogazione dell'onore-Sormani ».

Il municipio di Bollate nominò il medico dott. Gallina, mentre pendeva il ricorso del medico licenziato dott. Lodi. Il licenziamento non venne approvato, e ne seguì una alternativa di ricorsi del primo e del secondo medico.

Di qui cause e liti, finchè il primo ottenne di essere rinsediato.

SORMANI deplora la situazione creata al medico Gallina dal provvedimento, col quale il prefetto di Milano Municchi lo licenziava su due piedi; mentre è tuttora pendente, avanti il Consiglio di Stato, il ricorso del dott. Lodi per essere rimeso nell'esercizio della condotta medica di Bollate.

RONCHETTI, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde al

deputato Bossi che interroga per conoscere « in base a quali criteri vennero nominati i medici delle carceri e se non ritiene opportuno riesaminare le nomine già fatte provvedendo, ove occorra, a bandire concorsi con norme tali che offrano le garanzie morali e scientifiche volute dai moderni progressi dell'igiene e della criminalogia ».

Alla nomina dei medici carcerari provvedono i prefetti, di regola, per concorso; alcuni stabilimenti hanno però un medico interno.

Generalmente il servizio procede bene; molto più che il Governo esercita su di esso un'attenta vigilanza.

BOSSI, non comprende come si possa dire che il servizio medico carcerario procede regolarmente, dopo fatti dolorosi, come quelli di *Regina Coeli*. Raccomanda quindi che la scelta dei medici si faccia secondo le norme della medicina legale, della psichiatria e della neuropatologia moderne.

Si riserva di presentare una proposta d'ispezione alla Commissione elotta per riformare l'ordinamento carcerario. Frattanto crede che il Governo possa richiamare i prefetti al loro dovere. (Bene!)

Seguito della discussione della mozione sull'esercizio ferroviario.

TORRIGIANI, propone che dopo le parole « *ritenuto l'obbligo del Governo di denunziare in termine le vigenti Convenzioni ferroviarie lo invita* » aggiungasi: « *senza pregiudicare la questione della forma dell'esercizio* ».

Crede che la sua proposta sgorghi naturalmente dalla presente discussione, dalla quale emerge chiaramente come non convenga ora' senza avere innanzi proposte concrete, prendere una risoluzione in favore, sia dell'esercizio dello Stato, sia del servizio privato.

Al Governo deve lasciare l'iniziativa e la responsabilità di proporre al Parlamento quelle risoluzioni che stimi più confacenti agl'interessi del Paese.

Si associa nondimeno alla proposta dell'onorevole Rubini perchè sia stabilito il termine entro il quale il Governo debba presentare le sue proposte.

PLACIDO rammenta che nel 1884 votò contro le Convenzioni ferroviarie, giacchè fino d'allora ravvisò in esse uno strumento di compressione d'ogni alito di vita economica nel Mezzogiorno.

I fatti hanno purtroppo dimostrato il fondamento di quella previsione; ma quasi le Convenzioni stesse non bastassero, si diede ad esse una interpretazione dannosissima al Mezzogiorno, per ciò che concerne l'uso degli stabilimenti di Pietrassa e Granili, le tariffe ferrioviarie, il materiale, gli orari ed ogni altro particolare dell'esercizio.

Dimostra come, per equiparare le condizioni economiche del Mezzogiorno a quelle del Settentrione, sia indispensabile commisurare le tariffe per modo che i prodotti agricoli del Mezzogiorno possano con pochissima spesa affacciarsi alle frontiere terrestri. Questa è la sola via della risurrezione del Mezzogiorno (Bene!).

FERRARIS MAGGIORINO si compiace che la presente discussione sia stata mantenuta nel campo pratico, smentendo la sarcastica previsione, ch'essa si sarebbe risolta in una vana accademia.

La discussione stessa intanto, concorde con la Commissione Reale, ha seppellito definitivamente le Convenzioni del 1885, le quali non avrebbero potuto fare prova peggiore; giacchè le Società, come disse ieri l'onorevole Rava, hanno soverchiato lo Stato negandogli persino i suoi diritti di socio compartecipante (Approvazioni).

Conviene nell'emendamento dell'onorevole Rubini, sia per il termine entro il quale debbano essere presentate le proposte del Governo, sia per quanto concerne il riscatto della Ovada-Asti, e delle linee del Sempione.

Raccomanda soprattutto al Governo di presentare dati precisi e proposte concrete relativamente alle Meridionali, il cui riscatto rappresenta un problema più difficile e complicato di quello delle altre linee.

Non concorda con coloro i quali hanno biasimato e condannato il sistema delle costruzioni affidate alla Società; i lauti guadagni almeno si saranno ripartiti fra numerosi azionisti!

Concorda invece con l'onorevole Carmine nel concetto, che le condizioni presenti siano assolutamente diverse da quelle del 1876, dalle quali il presidente del Consiglio traeva la sua preferenza per il servizio privato.

Preferenza che non sarebbe giustificata nemmeno, e si accettasse il tipo di convenzione indicato dall'onorevole Rubini, giacchè quel tipo si dimostrò perniciosissimo nell'applicazione che ha avuto alle convenzioni marittime.

Per quanto ben consegnate, le convenzioni per il solo esercizio non sarebbero che una fonte inesauribile di contrasti, di liti e di sorprese per il bilancio dello Stato.

Ricorda la discussione della legge per le convenzioni, accennando alle molte illusioni dei sostenitori di quei contratti i quali ne attendevano una salda organizzazione capitalistica capace di dare efficace incremento all'economia nazionale, mentre l'esperienza ha dimostrato che le Compagnie, invece di aiutare il credito dello Stato, dovettero chiedere a questo ripetutamente l'aiuto.

E se allora, in quelle condizioni del credito pubblico, con le speranze che quelle illusioni facevano nascere, fu necessario, per fare approvare quei contratti, arrivare al brutto espediente di confondere l'esercizio con le costruzioni, sacrifici assai più gravi sarebbero necessari oggi, visto il forte credito dello Stato e la tendenza evidente del Parlamento di mettersi per tutt'altra via.

Si dichiara assolutamente favorevole all'esercizio di Stato secondo il concetto esposto dagli onorevoli Carmine e Guicciardini, convinto che, come in altri paesi, ne avranno vantaggio sicuro il bilancio dello Stato e l'economia nazionale. In ogni modo si augura che il Governo, senza pregiudicare alcuna questione, presenterà a novembre le sue precise proposte, contro le quali, se mai fossero pel rinnovamento delle Convenzioni, spera che insorgerà il supremo volere del Parlamento (Approvazioni — Molti deputati si congratulano con l'oratore).

Presentazione di una relazione.

DI SAN GIULIANO presenta la relazione al disegno di legge per la tumulazione del cardinale Dusmet nella cattedrale di Catania.

MEZZANOTTE presenta la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Marazzi, per ingiurie pubbliche.

Seguita la discussione della mozione ferroviaria.

GIUSSO (Segni d'attenzione) dichiara che intende limitarsi a discutere le tariffe, convinto che queste rappresentino il coefficiente maggiore della economia nazionale, e che finora lo Stato abbia pensato quasi esclusivamente all'equilibrio del bilancio, senza vedere se rimanessero offesi legittimi interessi privati.

Afferma che, finora, al ribasso delle tariffe gli ostacoli vennero assai più dallo Stato, e per esso dal Ministero del Tesoro, che dalle Compagnie ferroviarie (Commenti — Interruzioni); anzi quando a tutti le tariffe parevano troppo gravose. lo Stato le rialzò ancora (Interruzioni) per provvedere ai disavanzi delle Casse speciali dell'azienda ferroviaria.

Accenna all'opera sua personale, al Ministero dei lavori pubblici, per vincere le resistenze che si opponevano ad una riduzione di tariffe dopo gli esperimenti che le avevano dimostrate possibili ed utili; e dichiara che dal Ministero del tesoro ebbe tali e tante opposizioni che preferì di rinunciare alla precisa proposta di riduzione di tariffe che aveva concordato con le Compagnie ferroviarie. (Commenti).

Si noti - dice - che gli esperimenti di tali riduzioni si fecero a rischio e pericolo delle Compagnie; come a rischio e pericolo loro si fecero altri esperimenti per migliorare l'esercizio: ciò che lo Stato non avrebbe certamente fatto. (Commenti).

Accenna poi alla tariffa 55 per le Meridionali, già ricordata dall'onorevole Brunicardi, che accorda la facilitazione del 39.80 in certe condizioni di traffico, dicendo che un'inchiesta fatta anche

all'estero aveva dimostrato la convenienza di estendere quel beneficio facilitandone il godimento; che il Consiglio delle tariffe votò a grande maggioranza siffatta facilitazione; e che i soli ad opporsi furono i delegati del Tesoro, (Commenti) tanto che si dovè abbandonare l'idea.

È doloroso che quando intiere regioni domandano insistentemente diminuzioni di tariffe per poter esportare i loro vini, dei quali hanno pletora, la resistenza maggiore debba venire proprio dai rappresentanti del Governo.

Nota come uno dei difetti principali dell'esercizio di Stato sia quello di ostacolare la costruzione delle linee che possono rappresentare un pericolo di concorrenza, ciò che non si verifica quando coesistono più Società private.

Non comprende come si possa istituire l'organismo autonomo di cui si è parlato da parecchi oratori, e come con questo possa coesistere un serio controllo per parte del Parlamento.

Cita in prova l'esempio di ciò che è accaduto in Svizzera dove si è dovuto sottoporre al controllo del Consiglio federale il funzionamento della Direzione autonoma delle ferrovie.

Non crede che ciò che è stato possibile in Prussia possa trovare applicazione in Italia; le nostre tradizioni sono liberali, e perciò noi non possiamo accogliere un esercizio di Stato che inceppérebbe, invece di favorirlo, lo sviluppo dell'economia nazionale.

Elogia l'opera della Commissione Reale e si meraviglia come essa abbia potuto essere esposta a così forti censure, perchè è convinto che non si poteva venire ad altre conclusioni.

La Commissione ha reso un grande servizio alla Camera ed al Paese.

Crede che a costituire un buon ordinamento delle ferrovie si dovrebbe muovere dal concetto di tenere distinte le linee di grande traffico da quelle di traffico limitato, e che inoltre si dovrebbe tener conto della concorrenza che alla ferrovia può fare la navigazione marittima e la fluviale.

È d'avviso che debba essere modificata la divisione delle reti, e che a speciali società debba essere affidato l'esercizio delle linee secondarie.

Bisogna poi favorire in tutti i modi la navigazione marittima, mentre ora le ferrovie tendono ad assorbire tutto il movimento delle merci.

Raccomanda al ministro di voler tener serio conto del meraviglioso studio fatto dalla Commissione speciale per la navigazione fluviale, e di presentare presto alla Camera proposte concrete al riguardo. grandi vantaggi potendone venire alla ricchezza nazionale.

Non gli sembra fondato il timore che facendo contratti molto diversi dagli attuali non si possano trovare Società disposte ad assumere l'esercizio.

Basta a suo avviso che si lasci molta libertà alle Società specialmente nella materia delle tariffe.

Conclude dicendo che se questo problema è uno dei più gravi che si sia mai affacciato al nostro Stato, esso però, ove venga risolto secondo il nostro genio e le nostre tradizioni, potrà essere fonte di novella prosperità per il Paese.

(Approvazioni — Molti deputati si congratulano con l'oratore).

FORTIS (Segni d'attenzione), non crede che la Camera possa prendere alcuna deliberazione intorno alla mozione. Se tanto l'esercizio privato che quello di Stato possono essere buoni e non buoni, non si può recare un giudizio maturo se non sopra pro poste concrete, positive. Considerando la possibilità dell'esercizio di Stato, crede che non si possa prescindere dal tener conto del fabbisogno finanziario immediato e perciò ritiene indispensabile che il governo studî anche questo aspetto del problema. (Commenti).

Solamente il Governo ha gli elementi per siffatti studii. Ne è ammessibile che un Gabinetto, il quale sente la propria dignità e la propria responsabilità si lasci, in argomento così grave, indirizzare da un voto preventivo della Camera.

Ritiene quindi che la Camera debba passare all'ordine del giorno sulla mozione, e presenta una proposta in questo senso.

Non può tuttavia astenersi da qualche considerazione sul grave argomento.

Egli combattè le Convenzioni del 1884 stimandole pessime; ciò non pertanto considera dannosa all'assunto dei fautori dell' esercizio di Stato l'esagerazione delle accuse che in questa occasione furono rivolte alle Società.

Non può consentire con l' onorevole Rava, che il servizio di Stato si possa esperimentare sulle linee di scarso reddito e si accosterebbe piuttosto con l'onorevole Nofri, il quale propone che di queste linee si possa affidare l'esercizio a Società cooperative; sebbene la sua preferenza sarebbe per accordare al personale la compartecipazione sugli utili.

Ad ogni modo, prima di consentire l'esercizio di Stato, desidera sapere di che sorta di esercizio di Stato realmente si tratti; non riuscendo, ad esempio, a comprendere che cosa sarebbe la gestione autonoma vagheggiata da molti. (Interruzioni del deputato Pantano).

Esorta la Camera a prescindere nelle sue risoluzioni da qualsiasi considerazione d'ordine politico e ad attendere le proposte del Governo (Vive approvazioni — Congratulazioni).

Interrogazioni e interpellanze.

PODESTA' G., segretario, ne dà lettura.

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno per conoscere le ragioni per le quali fu proibito in Firenze il corteo per la commemorazione dei martiri del '98.

« Carlo Del Balzo, Comandini, Socci, Barilari ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri dell'interno e delle poste e dei telegrafi, per sapere quali provvedimenti vogliano prendere, perchè dalle Amministrazioni comunali e dagli Uffici postali siano agevolate e non ostacolate le domande degli operai per l'iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia.

« De Amicis ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri degli affari esteri, delle finanze e dell'agricoltura, industria e commercio per sapere se sia vero che il governatore dell'Eritrea ha concesso un premio di esportazione di sei lire a quintale al grano che sarà esportato dall'Eritrea in Italia.

« Salandra ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro per le finanze, per sapere con quali criteri ed in base a quale legge, vennero in alcune località, colpiti della tassa fabbricati i casini rifugi, addetti alle uccellande.

« Scalini ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole ministro dell'interno sul contegno delle autorità di pubblica sicurezza di fronte alla gioventù che in questo momento esercita il diritto e il dovere di affermare sensi d'italianità e di solidarietà coi fratelli d'oltre Isonzo.

« N. Colajanni ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica sui criteri ai quali si è inspirato nello stabilire un insegnamento di ginecologia teorica nella Regia Università di Napoli.

« Mangiagalli ».

La seduta è levata alle 18,25.

Comunicazioni della Segreteria della Camera

Costituzione di Commissioni e nomina di relatori.

Tumulazione della salma del Cardinale Dusmet nella cattedrale di Catania (371): presidente l'onorevole Piccolo-Cupani; segretario l'onorevole Grassi-Voces; relatore, l'onorevole Di San Giuliano.

Provvedimenti a favore dell'Ospedale civile di Palermo (370): presidente l'onorevole Piccolo-Cupani; segretario l' onorevole Rizzone.

Istituzione nell'Amministrazione della R marina di contabili,

commessi o guardiani di magazzino (368) o di disegnatori (369) — Relatore, l'onorevole Di Palma.

Disposizioni sui manicomi e sugli alienati (320). — Relatore l'onorevole Bianchi Leonardi.

DIARIO ESTERO

Si ha da Madrid 27 maggio che la stampa spagnuola continua a pubblicare commenti sul significato della visita del Principe Enrico di Prussia.

Il linguaggio ne è generalmente amichevole, atteso l'atteggiamento della Germania durante la guerra ispano-americana.

Il *Liberal*, però, consiglia al Re Alfonso di non imitare il militarismo autocratico dell'Imperatore Guglielmo, ma di seguire il suo esempio nella cura costante per sviluppare il commercio e gli interessi materiali della Germania.

Nella stampa si fa pur cenno del malcontento che si è manifestato in Spagna per il contegno del Re Edoardo d'Inghilterra, che è stato a Roma ed a Parigi senza degnarsi di venire a Madrid, e si rileva la sollecitudine che ha messo la Germania nel profittare della solitudine, poco umiliante, è vero, per la Spagna, in cui si lasciava il giovane Re Alfonso, per tributargli le attenzioni più cordiali.

* * *

I giornali austriaci hanno da Belgrado 27 maggio:

Per le elezioni della *Scupstina*, indette per il 1° giugno, sono già compilate tutte le liste dei candidati. Complessivamente sono da eleggersi 130 deputati; 106 candidati ministeriali sono senza competitori; le altre 24 candidature sono state poste dall'opposizione. È già assicurata nella nuova *Scupstina* una preponderante maggioranza governativa.

Fra i candidati ministeriali si trovano aderenti di tutti i partiti.

Secondo notizie dei giornali di Belgrado, la nuova *Scupstina* sarà convocata per la fine di giugno.

* * *

Si telegrafa da New-York 27 maggio che la Convenzione repubblicana di Pensilvania ha deliberato di proporre l'attuale Presidente, sig. Roosevelt, come candidato alla Presidenza nelle future elezioni. La Convenzione stessa si pronunciò contro qualsiasi modificazione dell'attuale sistema tariffario.

* * *

Si telegrafa da Costantinopoli al *Temps*:

Sebbene da qualche giorno si venga annunziando vittoriosamente nei circoli turchi che la calma si ristabilisce in Macedonia e nella Vecchia Serbia, grazie alle misure amministrative, alle precauzioni militari e specialmente agli arresti in massa di bulgari, ci vorranno certamente ancora dei mesi perchè l'ordine sia ristabilito.

Ciò che è certo, fino ad ora, si è che, l'esercito turco, forte di circa centocinquanta mila uomini, non ha potuto debellare alcune migliaia d'insorti macedoni, per tacere degli indomabili albanesi.

Telegrammi segnalano, del resto, dei combattimenti tra la truppa e le bande, specialmente nel vilayet di Monastir.

La tattica dei rivoluzionari macedoni è, finora, sempre la guerriglia al fine di stancare le truppe turche e di esaurire le risorse finanziarie del Governo ottomano.

Di quando in quando si fa un gran colpo per impressionare l'Europa.

Il numero complessivo dei bulgari arrestati nei *vilayets* di Uskub, Monastir, Salonicco, Adrianopoli e Costantinopoli, ascende già a tremila.

La Porta non accettò la proposta dell'ispettore generale Hilmi pascià di esiliare nella Tripolitania e nell'Asia Minore i bulgari di cui è provata la partecipazione all'attività dei Comitati, ma che tuttavia non si possono incolpare di azioni punibili.

Circa i pretesi progetti di attentati contro le Ambasciate che da parte di sconosciuti si volevano mandare ad effetto coll'aiuto del cuoco dello stazionario *Francesco Ventour*, nonchè di un cuoco francese e di altre persone, l'inchiesta finora praticatasi non condusse a risultati concreti.

* * *

Il corrispondente, da Monastir, della *Neue Freie Presse*, di Vienna, assicura che il combattimento svoltosi a Mugla (a otto chilometri da Monastir) ha dato un colpo fatale all'insurrezione nel vilajet.

Intorno al combattimento si hanno i seguenti particolari; esso durò quasi due giorni e fu accanitissimo. Le truppe turche si trovavano di fronte alla banda di Boris Steokow, uno dei più coraggiosi ed abili duci della guerriglia macedone. Steokow era professore al ginnasio di Monastir sino a tre mesi fa; la sua banda, mirabilmente organizzata, oppose un'eroica resistenza ai turchi.

Gl'insorti occuparono il villaggio di Mugla, barricandosi in alcuni casolari; le truppe turche penetrate nel villaggio vennero accolte all'improvviso da un fuoco vivacissimo, che causò loro molte perdite.

Per tutta la giornata, la banda resistette nelle sue posizioni; calata la notte, i macedoni tentarono di fuggire, ma le pattuglie turche incendiarono i prati circostanti per sorvegliare le mosse del nemico. Frattanto erano giunti ai turchi dei rinforzi di cavalleria e artiglieria, coi quali riuscirono a circondare completamente le posizioni del nemico. Questo allora, per ben tre volte, tentò di rompere il cerchio di ferro che lo stringeva; invano; al chiarore dell'incendio l'eroico manipolo fu ributtato nelle sue posizioni.

Alla terza sortita gl'insorti erano ridotti a 17 uomini, che furono quasi tutti uccisi. Steokow, sua moglie, la loro figlia dodicenne, sono fra i morti.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina madre, accompagnata da S. E. la Marchesa di Villamarina e dal Marchese Guiccioli, si recò ieri in pietoso pellegrinaggio al Pantheon. Vi fu ricevuta dal senatore comm. Massarucci, dal consiglio dei Veterani e da Monsignor Lanza.

S. M., dopo aver assistito ad un servizio funebre innanzi la tomba di Re Umberto I, celebrato da Monsignor Nitti, ed intrattenutasi alquanto coi veterani di servizio alle tombe, fece ritorno alla Villa Margherita.

Nell'uscire dal Pantheon, S. M. venne rispettosamente salutata dalla folla di popolo radunatasi su la piazza.

S. M. la Regina madre ha fatta acquisto delle seguenti opere artistiche all'Esposizione di Belle Arti in Roma: *Chioggiotte* di Camillo Innocenti; *Bosco di betulle* di J. Kalmikoff; *Fantasia autunnale* di Filiberto Petiti; *Studio a Massaua* di Roncagli; *Quiete crepuscolare* di Ludovico Cavalleri.

Elargizione sovrana. — Le LL. MM. il Re e la Regina hanno fatto pervenire la sovvenzione di L. 1500 alla Cassa universitaria di sovvenzioni, affinchè l'Istituto possa efficacemente continuare nella filantropica missione che svolge a favore di tanti giovani bisognosi dell'Ateneo romano.

Cortesie italo francesi. — La *Tribuna* ha da Vercelli, 28:

« In occasione dell'inaugurazione del monumento ai fratelli Brunetta a Borgo Vercelli, il conte di Torino indirizzava all'ambasciatore di Francia presso il Quirinale, m.r Barrère, il seguente telegramma:

« A S. E. m.r Barrère — Ambasciatore di Francia
Roma.

Un monumento è stato oggi eretto, a Borgo Vercelli, presso Palestro, nel luogo stesso ove il 22 maggio 1859 un valente soldato è caduto, pel suo Re e per la sua patria.

Nel rendere al cavaliere Eduardo Brunetta d'Usseaux, capitano del reggimento *Nizza cavalleria*, l'omaggio dovuto al suo eroismo, il nostro pensiero è corso a quei superbi zuavi che hanno saputo con la loro bravura vendicare la morte del loro camerata italiano.

Gradite, eccellenza, i miei migliori auguri.

V. E. di Savoia, conte di Torino, colonnello dei lancieri di Novara ».

L'ambasciatore di Francia così rispondeva:

« A S. A. R. il conte di Torino — colonnello dei lancieri di Novara — Vercelli.

Mi affretto a esprimere a S. A. R. la mia gratitudine vivissima pel nobile pensiero dal quale ella è stata ispirata inaugurando il monumento di un valoroso compagno d'armi dei nostri soldati, e posso assicurarla che l'armata francese ne sarà profondamente tocca.

Barrère ».

L'ambasciatore comunicava inoltre al conte di Torino il seguente telegramma, ricevuto dal ministro Delcassé:

« Il ministro della guerra, informato del telegramma che S. A. R. il conte di Torino ha voluto indirizzarvi in occasione dell'inaugurazione di un monumento eretto sul campo di battaglia di Borgo Vercelli, vi sarà obbligato se vi renderete presso S. A. R. interprete dei vivi ringraziamenti dell'armata francese, sensibilissima al ricordo inviato agli zuavi che presero parte al combattimento.

Il generale André vi prega d'esprimere a S. A. R. la sua personale e rispettosa gratitudine e di assicurarla che noi non dimentichiamo i vincoli che uniscono i soldati francesi ai loro camerati dell'armata italiana.

Delcassé ».

Benemeriti dell'istruzione. — Per ordine di S. E. il ministro della pubblica istruzione, onorevole Nasi, sono state distribuite le medaglie d'oro ai maestri che hanno compiuto 40 anni di servizio lodevole e non interrotto nelle pubbliche scuole elementari.

La consegna delle medaglie nei singoli Comuni è stata fatta solennemente per mezzo dei RR. Provveditori agli studi e degli ispettori scolastici con numeroso concorso di pubblico, con intervento delle autorità e con opportuni discorsi inneggianti all'opera benefica del ministro Nasi.

Fino ad ora i maestri decorati sono: Giuseppe Amoretti di Oneglia; Sebastiano Clevari di S. Stefano a mare (Porto Maurizio); Giovanni Battista Lunazzi di Meretta di Tomba (Udine); Giulio Attamandola di Stigliano (Potenza); Antonio Recchi di Norcia (Perugia); Vincenzo Velardita di Piazza Armerina (Caltanissetta); Pietro Gandini di Quinzano di Oglio (Brescia); Giovanni Belli di Soresina di Verdetto; Oizio Teresa di Schilpario: Zamboni Stagi di Sorteano (Siena); Angelo Morin di Lonigo (Vicenza); Giovanni Battista Bonetti di Casale sul Sile (Treviso); Giulia Bernardini di Pieve Fosciana (Massa); Giuseppe Cerutti di Bogogno; Carlo Ambrosione di Fontanetto Po (Novara).

Tiro a segno nazionale. — Domani al poligono *Umberto I* a Tor di Quinto avrà luogo una gara mensile di campionato.

L'arma, la distanza, il bersaglio, le serie e la valutazione dei punti saranno come è prescritto per la categoria IV delle gare domenicali; però è fatta facoltà al tiratore di ripetere una volta le tre serie e di presentare la migliore per ognuna delle tre posizioni.

Premi di maggioranza: 1, 2, 3 (minimo punti cento); medaglia d'oro di 1., 2. e 3. grado, 4 e 5: ciondolo d'argento smaltato, 6 e seguenti, spilla emblema d'argento a tutti coloro cha raggiungeranno punti 95.

I risultati di questa gara concorreranno ai premi annuali della categoria IV.

Camera di commercio. — La Camera di commercio ed arti di Roma nella sua adunanza di ieri, dopo alcune comunicazioni della Presidenza, trattò parecchi affari e quindi si occupò della sistemazione del porto di Ripagrande e fece voti che le autorità competenti mettano in grado la Camera di compiere le reclamate riforme del regolamento, della tariffa e della carovana dei facchini presso la sezione doganale di Ripagrande, deliberando di assumere contemporaneamente l'iniziativa per la costruzione delle opere accennate mediante il concorso degli altri enti interessati.

Esposizione di Milano 1905. — I direttori dei giornali milanesi si recarono ieri alla sede del Comitato per la Esposizione del 1905 e furono ricevuti dall'architetto Brogi, dal pubblicista Finardi, direttore per l'ufficio della Stampa e da altri membri del Comitato stesso, i quali fecero ai visitatori una chiara spiegazione, coll'aiuto di tavole e di piante, dei progetti architettonici della futura Esposizione, opera degli architetti Brogi e Locati.

I nostri colleghi della stampa milanese ammirarono i progetti che trovarono rispondenti a tutte le esigenze della Mostra, e ne complimentarono gli autori.

Marina militare. — La Regia nave *Vittor Pisani* partì lunedì scorso da Aden e giunse ieri l'altro a Colombo; da questo porto proseguirà la sua rotta per l'estremo Oriente.

Marina mercantile. — I piroscafi *Ravenna*, della S. I., e *Città di Napoli*, della Veloce, partirono ieri l'altro da New-York per Genova.

— Il giorno 27 il piroscafo *Orione*, della N. G. I., partì da Montevideo per Barcellona ed il piroscafo *Marco Minghetti*, della stessa N. G. I., passò da Gibilterra diretto a New-York.

— Ieri l'altro i piroscafi *Capri* e *Domenico Balduino*, della N. G. I., proseguirono il primo da Singapore per Hong-Kong ed il secondo da Porto-Said per Genova ed il piroscafo *Liguria*, anche della N. G. I., proveniente da Napoli giunse a New-York.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 29. — Oggi si è riunito all'Eliseo il Consiglio dei ministri.

Il ministro degli affari esteri, Delcassé ha comunicato le proposte che furono fatte per la conclusione di un trattato permanente di arbitrato.

Il ministro delle finanze, Rouvier ha annunziato che presenterà alla Camera il progetto del bilancio pel 1904 verso il 15 giugno.

In seguito ai provvedimenti presi dal ministro, il bilancio sarà in pareggio.

Rouvier ha presentato pure un progetto di legge per l'imposta sul reddito.

COSTANTINOPOLI, 29. — La Porta fece pervenire alle Ambasciate austro-ungarica e russa un comunicato relativo all'applicazione delle riforme nei tre *vilayets* della Turchia europea.

Secondo questo comunicato sono stati ammessi in servizio 722 gendarmi e 121 agenti di polizia non turchi. Quindici funzionari furono destituiti dalle loro funzioni.

Fino alla fine di aprile furono ammessi in servizio 2944 guardie rurali, delle quali 1077 non turche.

Nel *vilayet* di Usküb furono istituiti 10 distretti rurali, e 8 ne furono istituiti nel *vilayet* di Monastir, nel quale sono in via di formazione altri 2 distretti.

Le Commissioni inviate nei *vilayets* di Usküb, Salonicco e Adrianopoli pel rimpatrio degli esiliati bulgari hanno cominciato i loro lavori.

Il comunicato soggiunge che le succursali della Banca ottomana nei tre *vilayets* suddetti hanno ripreso le loro operazioni.

Secondo un comunicato ufficiale, 47 esiliati albanesi sono giunti nel *vilayet* di Kastamonni, nell'Asia Minore.

VIENNA, 29. — Il Principe Enrico dei Paesi Bassi è giunto nel pomeriggio ed è stato ricevuto alla stazione dall'Imperatore Francesco Giuseppe, dal personale della Legazione dei Paesi Bassi e dall'Ambasciatore di Germania.

L'Imperatore Francesco Giuseppe ha salutato il Principe in modo cordialissimo. Quindi l'Imperatore ed il Principe, saliti in carrozza di Corte, si sono recati all'Hofburg, dove il Principe alloggia, ospite dell'Imperatore.

FORT-DE-FRANCE, 30. — Il vulcano Pelée ha avuto una recrudescenza di attività.

Il Governatore della Martinica, Lemaire, ha invitato la popolazione ad allontanarsi immediatamente dai territori settentrionali dell'isola.

ANVERSA, 30. — Un'inchiesta aperta dal Console d'Italia, De Bary, per stabilire l'identità degli italiani annegati il 27 corr. a Saeftinger, in seguito al disastro del vapore inglese *Huddersfield*, ha accertato che si tratta di emigranti dell'Italia meridionale; ma è stato finora impossibile rintracciare qualunque altra notizia intorno ad essi.

LONDRA, 30. — Il *Daily Mail* dice che il Presidente della Repubblica francese, Loubet, arriverà a Londra il 18 luglio e che vi resterà tre giorni.

Il Re Edoardo ritarderà il suo viaggio in Irlanda, onde ricevere il Presidente Loubet.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 29 maggio 1903.

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	752,92.
Umidità relativa a mezzodì	34.
Vento a mezzodì	NE.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 27,8. minimo 14,°8.
Pioggia in 24 ore	—

Li 29 maggio 1903.

In Europa: pressione massima di 770 sulla Russia centrale, minima di 754 sul golfo di Guascogna.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di 1 a 2 mill.; temperatura alquanto aumentata; venti forti tra S e levante sulle isole.

Stamane: cielo vario al NW ed isole, sereno altrove; venti deboli prevalentemente del 1° quadrante; mare alquanto agitato intorno alla Sicilia.

Barometro: massimo a 760 in Val Padana e versante Adriatico, minimo a 756 in Sardegna e Sicilia occidentale.

Probabilità: venti moderati o deboli intorno a levante; cielo alquanto nuvoloso sull'alta Italia ed isole con qualche pioggia o temporale, sereno o poco nuvoloso altrove; medio Tirreno e Jonio alquanto agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 29 maggio 1903

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	1/2 coperto	legg. mosso	21 5	16 1
Genova	sereno	calmo	22 0	16 8
Massa Carrara	sereno	calmo	23 8	15 7
Cuneo	coperto	—	22 0	11 9
Torino	coperto	—	24 1	14 5
Alessandria	1/2 coperto	—	22 8	13 9
Novara	sereno	—	24 0	15 0
Domodossola	sereno	—	24 0	8 0
Pavia	sereno	—	24 3	12 0
Milano	sereno	—	26 9	13 4
Sondrio	sereno	—	23 1	13 0
Bergamo	sereno	—	21 5	14 0
Brescia	sereno	—	25 0	13 6
Cremona	sereno	—	25 4	14 7
Mantova	sereno	—	24 5	18 0
Verona	sereno	—	25 0	14 0
Belluno	sereno	—	23 4	12 4
Udine	1/4 coperto	—	24 6	13 7
Treviso	sereno	—	27 4	15 0
Venezia	1/4 coperto	calmo	24 7	17 5
Padova	sereno	—	25 4	13 5
Rovigo	1/2 coperto	—	27 0	16 0
Piacenza	sereno	—	22 3	13 8
Parma	sereno	—	23 1	14 9
Reggio Emilia	sereno	—	24 0	15 0
Modena	sereno	—	23 5	15 2
Ferrara	sereno	—	24 3	16 9
Bologna	sereno	—	22 7	17 3
Ravenna	sereno	—	22 1	11 2
Forlì	sereno	—	24 0	16 0
Pesaro	sereno	calmo	20 7	12 0
Ancona	nebbioso	calmo	21 2	15 0
Urbino	sereno	—	20 6	14 0
Macerata	sereno	—	23 6	14 8
Ascoli Piceno	sereno	—	22 5	13 0
Perugia	sereno	—	24 8	14.2
Camerino	sereno	—	21 1	11 8
Lucca	sereno	—	27 4	14.2
Pisa	—	—	—	—
Livorno	sereno	calmo	25 7	16 0
Firenze	sereno	—	26 8	13 9
Arezzo	sereno	—	27 4	15 8
Siena	sereno	—	25 0	15 2
Grosseto	—	—	—	—
Roma	sereno	—	27 8	14 8
Teramo	sereno	—	24 0	12 5
Chieti	sereno	—	22 0	13 0
Aquila	sereno	—	22 4	9 9
Agnone	sereno	—	21 0	11 2
Foggia	sereno	—	25 0	10 2
Bari	sereno	calmo	19 3	11 2
Lecce	sereno	—	26 0	12 3
Caserta	sereno	—	26 7	17 1
Napoli	sereno	calmo	26 0	16 5
Benevento	sereno	—	27 4	10 0
Avellino	sereno	—	23 5	7 8
Caggiano	sereno	—	21 8	11 8
Potenza	sereno	—	21 5	10 2
Cosenza	1/2 coperto	—	23 0	11 5
Tiriolo	3/4 coperto	—	16 0	8 0
Reggio Calabria	sereno	mosso	26 0	18 8
Trapani	sereno	calmo	28 1	19 0
Palermo	nebbioso	calmo	27 9	15 6
Porto Empedocle	sereno	mosso	25 0	19 0
Caltanissetta	coperto	—	24 6	10 0
Messina	1/2 coperto	mosso	24 0	19 5
Catania	1/4 coperto	mosso	21 6	17 7
Siracusa	coperto	agitato	20 0	17 5
Cagliari	coperto	legg. mosso	25 0	13 2
Sassari	coperto	—	29 1	15 9

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE. *Gerente responsabile*